

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII
n. 2/14

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE BASILICATA**

(Anno 2001)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Basilicata

Trasmessa alla Presidenza il 4 luglio 2002

PAGINA BIANCA

INDICE

INTRODUZIONE	<i>Pag.</i>	5
La difesa civica in Italia e nella Basilicata in particolare . .	»	13
Organizzazione dell'Ufficio	»	39
Analisi attività svolta e statistica	»	46
Quadro normativo e proposte	»	54
ALLEGATO A	»	63
ALLEGATO B	»	95

PAGINA BIANCA

I

INTRODUZIONE

La presente relazione, diretta al Signor Presidente del Consiglio Regionale e ai Signori Consiglieri Regionali ai sensi della Legge Regionale 14/06/86 n.11 e ai Signori Presidenti della Camera e del Senato ai sensi della L.127/97, art.16, riguarda l'attività svolta da questa difesa civica nell'anno 2001.

E' confortante registrare che a due secoli di distanza dall'istituzione del primo Difensore Civico precisamente in Svezia nel 1809, cosiddetto Ombudsman, l'Istituto ha continuato a diffondersi e ad acquistare notorietà ed autorità sempre maggiori, tanto da essere presente in tutti e cinque i continenti e in moltissimi Paesi.

Non è senza significato la circostanza che più della metà dei Paesi che aderiscono all'ONU contemplano la difesa civica nei propri ordinamenti.

In un suo interessante studio apparso sulla rivista "Basilicata Regione" del 1999 il Dr. Salvatore De Cunto, validissimo funzionario di questa difesa civica, ha puntualmente descritto il cammino dell'Istituto nei vari Paesi: dalla Svezia alla Norvegia, dalla Finlandia alla Danimarca, dall'Austria alla Nuova Zelanda, dalla Gran Bretagna a Hong Kong, dal Canada ai Paesi Bassi, dall'Irlanda al Portogallo, dalla Francia all'Italia, dalla Svizzera ad Israele, dal Sudafrica all'India, dagli USA alle Filippine, dal Pakistan all'Argentina, dal Messico alla Spagna e così via.

Aggiungo che di recente anche il Lussemburgo ha previsto l'istituzione del Difensore Civico.

E' importante rilevare che l'Unione Europea si è dotata di un organismo abilitato ad intervenire nei casi di "cattiva amministrazione" nell'attività delle istituzioni e degli organi della Comunità - art.80 D e 130 E del Trattato di Maastricht del 1993 sull'Unione e dello Statuto del Mediatore Europeo approvato nel 1994 – (cfr. P. La Rocca – Le autorità indipendenti e il Difensore Civico – Considerazioni – Comuni d'Italia n.3/2000).

Come riportato sulla bella rivista "Le Mediateur Europeen" del corrente anno 2002 i Paesi che intendono aderire all'Unione Europea si sono dotati o intendono dotarsi di un organismo simile all'Ombudsman.

Difatti hanno un Difensore Civico nazionale: Cipro (1991), la Repubblica Ceca (2000), l'Estonia (1999), l'Ungheria (1995), la Lituania (1994), Malta (1995), la Polonia (1987), la Romania (1997), la Slovenia (1993). Altri Paesi come la Bulgaria stanno esaminando la possibilità di introdurre il Difensore Civico.

Mentre l'originario termine svedese (Ombudsman) è usato ancora oggi sia in alcuni Stati sia specialmente per designare in via generale l'Istituto, sono invalsi anche nomi diversi: Mediateur de la Republique (Francia), Protecteur deu Peuple (Belgio), Defensor del Pueblo (Spagna), Controllore Generale dello Stato (Israele), Avvocatura Popolare (Austria), Procuratore di Giustizia (Portogallo) e così via.

Ad esempio, la comunità Fiamminga e la Regione Fiamminga dispongono di un unico Ufficio di Mediazione Fiamminga, istituito nel 1998, affiancato da una Commissione per i Diritti del Bambino.

A ben guardare, i diversi nomi rispecchiano i vari modelli in concreto adottati (cfr. La Rocca – op. cit.).

Come ho già accennato, l'Istituto è sorto per la prima volta in Svezia nel 1809 in forza della esigenza di sottoporre a controllo l'attività discrezionale dell'esecutivo. Quindi l'Ombudsman era una sorta di Commissario parlamentare con funzioni di controllo sull'amministrazione e precisamente sui singoli Ministri e sugli apparati amministrativi governativi.

Nell'originario modello svedese il Difensore Civico è, dunque, la *longa manus* del Parlamento, abilitato ad esercitare il controllo parlamentare sull'amministrazione.

Nel secondo modello il controllo parlamentare scompare e resta soltanto il controllo amministrativo.

Nel terzo modello infine il Difensore Civico ha la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ed è chiamato a garantire i cittadini medesimi nelle situazioni di cattivo uso del potere amministrativo, nelle forme e nei modi contemplati nei vari ordinamenti.

E' proprio quest'ultimo modello che nell'opinione pubblica internazionale rappresenta ormai il mezzo idoneo a tutelare in via non giurisdizionale i diritti e gli

interessi dei cittadini nei confronti degli atti, dei provvedimenti, delle attività e dei comportamenti della pubblica amministrazione.

Consegue che il Difensore Civico rafforza il sistema dello Stato di diritto, assicurando il rapido soddisfacimento delle istanze dei cittadini e in tal modo concorre al miglioramento dell'attività della pubblica amministrazione.

Cosicché, con la sua attività di intermediazione e nell'esercizio dei poteri conferitigli dalle leggi, il Difensore Civico costituisce lo strumento offerto ai cittadini per evitare, prevenire e comporre i conflitti con le amministrazioni pubbliche mediante un meccanismo abbastanza semplice e diretto di confronto tale da dare effettività al diritto ad una buona amministrazione, così come è stato precisato dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (artt.41/43) – (Cfr. proposta del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle province Autonome del 17/01/2002).

Le funzioni di controllo parlamentare si ritrovano nelle attuali competenze dei Difensori Civici di taluni Paesi e di talune Regioni.

Ad esempio il Bürgerbeauftragter della Regione autonoma Renania-Palatinato, nel quadro del diritto di controllo parlamentare spettante al Consiglio Regionale, ha il compito di rafforzare per l'appunto il controllo anzidetto. Egli infatti interviene nel caso che, attraverso istanze dirette al Consiglio o alla Commissione Petizioni o attraverso informazioni ricevute in altri modi, apprenda che organismi

amministrativi evadano in maniera illegittima o inadeguata pratiche che riguardano i cittadini.

È da osservare che nella Repubblica Federale di Germania non esistono altri esempi direttamente paragonabili a quello della Renania-Palatinato se non, sotto certi aspetti, nelle regioni dello Schleswing-Holstein e Mackleburgo-Pomerania Occidentale.

Una forma del tutto particolare di difesa civica è presente nell'ambito della Comunità Autonoma Catalana con competenza alla supervisione dell'attività dell'amministrazione governativa regionale e locale. I due ambiti, governativo regionale e locale, restano tuttavia distinti.

Avverto il dovere di ringraziare l'attivissimo Collega della Lombardia poiché mi sono servito di notizie ricavate da una sua relazione sulle difese civiche di alcuni Paesi e di alcune Regioni.

Mi preme rilevare a questo punto che i Difensori Civici regionali e nazionali, a qualunque Stato o Regione appartengano, avvertono pienamente l'importanza dei loro compiti, specialmente in relazione all'affermazione dei diritti inviolabili e fondamentali della persona umana dovunque essa si trovi a vivere ed alla stessa appartenenti per il solo fatto della sua *"residencia en la tierra"*, senza differenze di nazionalità, di situazione sociale, di razza, di sesso, di età.

Cito il Congresso dei Difensori Civici svoltosi a Bruxelles dal 19 al 21 Settembre 2001 *"The Ombudsmen against discrimination"*.

Il titolo è di per sé molto eloquente. Nella prima giornata del Congresso gli intervenuti si sono occupati della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo e dei Principi della non discriminazione.

Nella relazione finale si legge che l'Incontro è avvenuto nel quadro dei convegni svoltisi a Strasburgo (1996) e Parigi (1999) a livello nazionale e a Barcellona (1997) e Firenze (1999) a livello regionale.

I Difensori Civici Europei, nazionali e regionali, e gli organi simili dell'Unione Europea, riunitisi per l'appunto a Bruxelles, hanno sottolineato che i principi dell'uguaglianza e della non discriminazione sono alla base stessa dell'organizzazione sociale degli Stati membri dell'Unione Europea. Hanno inoltre individuato nel Difensore Civico l'organo di controllo sui servizi pubblici – cioè di controllo sull'operato e sulle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici – ed altresì l'organo di mediazione tra i “servizi pubblici” e i cittadini.

Si tratta dunque di un'istituzione alternativa efficace, tra l'altro, per la protezione dei diritti di uguaglianza e di non discriminazione, complementare rispetto alle istanze interne o internazionali classiche.

Destinatari di questa attività di controllo del rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione sono in particolare i beneficiari di sostegni sociali, gli stranieri, le donne, i giovani, le minoranze etniche, le persone anziane, i detenuti, le persone minorate, i lavoratori.

Nel documento è affermato ancora che al fine di tutelare i diritti di uguaglianza e di non discriminazione i Difensori Civici si basano sui principi di buona amministrazione, di buon governo e, se necessario, di equità.

Avverto l'esigenza di avanzare alcune considerazioni sulle finalità che i Difensori Civici assegnano a loro stessi. Mi sembra evidente che veramente la funzione originaria dell'Ombudsman svedese abbia avuto un'evoluzione sempre più coincidente con le grandi trasformazioni avvenute nella storia dei popoli e in questo "villaggio globale".

Il termine "alternativa" usato nel documento sta ad indicare che oltre alle istituzioni classiche, interne (come le Magistrature competenti) ed internazionali (come la Commissione Internazionale di Giustizia), i cittadini possono avvalersi dell'opera di un organismo con funzioni senza dubbio di "controllo" e di mediazione.

Si pone il problema del rapporto tra il Difensore Civico e le competenti Magistrature. La soluzione sta nel definire questo rapporto come di "complementarietà". Ciò del resto è contemplato nelle norme in materia vigenti in vari Paesi (ad esempio la Francia). E' una definizione, a mio avviso, efficace in quanto pone in risalto che il Difensore Civico può anche intervenire su questioni che possono essere risolte soltanto dalle Magistrature competenti, ma evitando accuratamente di interferire sull'operato dei giudici.

L'indicazione puntigliosa e puntuale di tutti i possibili destinatari dell'attività dell'Istituto fa pensare ad una tendenza, presente anche in Italia, rivolta

all'istituzione di difensori civici specifici per categorie di cittadini e per materie, ponendosi così accanto all'Ombudsman gli Ombudsperson.

In linea di principio non si può negare la possibilità di istituire taluni organi particolari simili, ad esempio, alla Commissione per i Diritti del Bambino, esistente, come ho sopra detto, nella Regione e nella Comunità Fiamminga. Esempi del genere non mancano neppure in Italia, come il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto.

Tutto sta però, come rilevato sul piano europeo, nell'evitare che l'attività dei Difensori Civici specifici o di organismi consimili, possa intralciare quella generale riservata dalle leggi al Difensore Civico Regionale.

Il problema principale di tutta la difesa civica europea consiste nel garantire ed assicurare l'assoluta indipendenza ed autonomia dell'istituto e di prevedere legislativamente i mezzi, gli strumenti, la dotazione di personale, la sede tali da consentire il miglior espletamento dei compiti affidati alla difesa civica. E' necessario altresì che siano previsti i rimedi idonei da sperimentare nel caso di mancata collaborazione delle amministrazioni interessate.

II

LA DIFESA CIVICA IN ITALIA
E NELLA BASILICATA IN PARTICOLARE

Anche in Italia il ruolo del Difensore Civico è stato compreso e apprezzato dai cittadini specie nell'ultimo decennio anche per effetto del processo di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa avviato, per l'appunto, in questi anni.

Il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, allo scopo di corrispondere nel modo migliore alle aspettative dei cittadini, si è adoperato sempre più incisivamente affinché nel nostro ordinamento sia riconosciuta e potenziata la funzione della difesa civica.

Sottolineo al riguardo che nel Gennaio del corrente anno 2002 il Coordinamento ha avanzato una proposta di emendamento del D.d.L. AS 776 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001".

La proposta era diretta a completare il disegno delineato nei primi due articoli del citato D.d.L. allo scopo di rendere organica la disciplina dell'Istituto del Difensore Civico nell'interesse dei cittadini.

Il Coordinamento ha posto in rilievo la frammentarietà della legislazione italiana in materia pur non potendo disconoscere la coerente intuizione del legislatore

nazionale intesa a dare risposta alla domanda che viene dalla società per una tutela in forme dialogiche immediate, di facile accesso a fronte di irregolarità, di ritardi, carenze di informazione in cui il cittadino possa imbattersi.

Purtuttavia non si può tacere che la rilevata frammentarietà dimostra che in Italia non sono tuttora soddisfatte le esigenze dei cittadini come invece avviene nei Paesi i cui ordinamenti, al pari di quello italiano, si ispirano ai principi della democrazia liberale e nella stessa Unione Europea.

Ha precisato inoltre il Coordinamento la necessità della funzione della difesa civica “che si connota in termini di universalità ed è perciò da considerare, a buona ragione, tra le funzioni fondamentali ex art.117, comma II, lettera p) Cost. come modificato dall’art.3 della L.Cost. 18/10/2001, n.3”.

Il medesimo Coordinamento ha specificato altresì che la suddetta proposta era intesa, tra l’altro, ad ottenere la creazione anche in Italia di un sistema generalizzato ed organico di difesa civica basato sulle più mature espressioni sinora realizzate, cioè quelle regionali e locali, in modo da assicurare a tutti i cittadini la tutela non giurisdizionale nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni secondo modalità e con mezzi uniformi.

Nella proposta in argomento il Difensore Civico era definito “organo di tutela che opera secondo criteri e procedimenti non giurisdizionali, al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni” e che pertanto deve essere dotato di particolari facoltà e poteri, tra i quali la fissazione dei

termini per provvedere, la sospensione per un tempo prefisso dell'efficacia degli atti amministrativi e il controllo sostitutivo nei casi previsti dalla legge.

E' importante, a mio avviso, la constatazione che il sistema di difesa civica della Repubblica è costituito attualmente dai Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome e dai Difensori Civici degli enti locali opportunamente tra loro coordinati. Si pone così in evidenza uno dei problemi irrisolti della difesa civica italiana, cioè quello della istituzione del Difensore Civico nazionale.

Il 17 Gennaio 2002 una delegazione del Coordinamento si è incontrata con l'Ufficio di Presidenza della III Commissione del Congresso delle Regioni, rappresentata dal Presidente Antonio di Sanza, il quale ha espresso la volontà delle Regioni di farsi carico dei problemi rappresentati.

Al Presidente di Sanza è stato consegnato un documento dal titolo assai significativo "Le Regioni italiane per una difesa civica europea".

In questo atto è posta ancora una volta in risalto la frammentarietà della legislazione italiana in materia di difesa civica e si è avanzato anche il dubbio se dopo le ultime modificazioni costituzionali lo Stato possa ancora dettare norme in materia di difesa civica. Si è affermato, in ogni modo, che certamente spetta in via principale alle Regioni la potestà normativa in materia "allo scopo di determinare le modalità per assicurare le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere tutelati su tutto il territorio nazionale in quanto costituzionalmente garantiti".

Rimane aperto, ha sottolineato il Coordinamento, il problema della tutela del cittadino nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Rimane aperto altresì un altro problema di non poco momento, ossia la rappresentatività della difesa civica italiana nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli organismi internazionali.

Vale la pena di sottolineare alcune proposte avanzate in altri punti e, in specie ai punti 2, 3, 5, 6 e 11, con le quali si precisa che le funzioni dell'Istituto sono di "valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti dei soggetti pubblici prima indicati" (punto 2) e si pone di nuovo l'accento sulla facoltà del Difensore Civico di sospendere l'efficacia di atti amministrativi per un tempo determinato, di fissare i termini per provvedere e di esercitare i controlli sostitutivi previsti dalla legislazione statale e regionale (punto 3).

E' particolarmente importante il punto 5, in cui si riafferma sostanzialmente l'autonomia e l'indipendenza del Difensore Civico il quale può agire anche di propria iniziativa, come lo è il punto 6 nel quale si stabilisce che le disposizioni relative allo *status* del Difensore Civico assicurano condizioni e strumenti per l'assolvimento adeguato dei suoi compiti.

Il punto 11 contempla attribuzioni particolarmente incisive e difatti prevede che le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del Difensore Civico, sono disciplinate dalla legge, affinché nessun cittadino rimanga privo di tutela.

Nella conclusione del documento i Difensori Civici confidano nella iniziativa del Congresso delle Regioni per giungere presto all'attuazione della difesa civica in quelle Regioni ove ancora manca e per incidere efficacemente nei processi legislativi in corso a livello nazionale e a livello regionale (Legge di semplificazione 2001, razionalizzazione delle Authorities, revisione della L.241/90, revisione del D. Lgs. 267/2000, provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, nuovi Statuti regionali).

Tutto ciò per completare un ordinamento della difesa civica italiana allineato a quello degli altri Stati dell'Unione Europea.

Il documento termina con un riconoscimento alla lungimiranza del legislatore regionale. Difatti è noto che in mancanza di una previsione costituzionale e di leggi nazionali organiche sono state le Regioni ad introdurre la difesa civica in Italia, prevedendola nei loro Statuti e nelle leggi istitutive.

Mi si permetta una breve digressione che forse tale non è in quanto vale a porre in risalto il valore dell'Istituto.

Secondo alcuni lo scarso interesse del legislatore nazionale si spiega con l'estraneità della difesa civica alla tradizione amministrativa italiana. Se ciò può considerarsi esatto, va ricordato tuttavia che già in epoca romana (IV sec. d.C.) esisteva il *Defensor Civitatis* con compiti di mediazione tra lo Stato e il cittadino e che questo organismo assunse maggiore importanza in età repubblicana in quanto gli

furono riconosciute funzioni di magistrato affiancato ai *Pretores*, ai *Quaestores*, ai *Consules*.

Il *Defensor* conservò questa posizione anche in epoca giustiniana e soltanto con la decadenza delle municipalità finì col perdere le proprie attribuzioni e venne quindi abolito (cfr. La Rocca – op. cit.).

E' lecito quindi affermare che l'attuale difesa civica ha origini molto remote e nobili risalendo all'ordinamento giuridico romano.

Tornando all'illustrazione delle proposte avanzate dal Coordinamento nazionale, mi limito a considerare alcuni dei più importanti problemi emersi dai due documenti.

Non occorrono molte parole per riconoscere che la denunziata frammentarietà e disorganicità delle norme vigenti in materia sussiste realmente. Difatti, il legislatore statale si è occupato per la prima volta, e molto timidamente, della difesa civica locale con la legge n.142/90 e che gli altri compiti conferiti all'Istituto sono contemplati da norme episodiche, non collegate le une con le altre. Mi riferisco in particolare agli artt.16 e 17, comma 45, della L.127/97, novellati o modificati successivamente.

Questa situazione giustifica pienamente le richieste avanzate dal Coordinamento anche se non ne condivido alcune.

Non sono d'accordo sull'esercizio di particolari forme di sospensiva dell'efficacia degli atti amministrativi. Mi sembra che con questo potere di

sospensione (che comunque dovrebbe essere accuratamente e puntualmente disciplinato dalla legge) si invada la competenza riconosciuta ai TT.AA.RR. di sospendere gli atti amministrativi dinanzi a loro impugnati.

I TT.AA.RR., in questo caso, possono disporre la sospensione dopo aver valutato l'esistenza dei presupposti indispensabili e cioè del *fumus boni iuris* e del danno grave ed irreparabile o quanto meno difficilmente riparabile.

E' evidente che il Difensore Civico non può procedere a queste valutazioni preliminari in quanto esse competono per loro natura strettamente ad un organo di giustizia.

Invece bisognerebbe consentire che il Difensore Civico fissi i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare esaurienti risposte alle sue richieste e avvisare, in mancanza, le relative sanzioni.

E' importante anche riconoscere al Difensore Civico la possibilità di intervenire non soltanto su istanze, ma di sua iniziativa.

Osservo ora che l'Italia è l'unico Paese della Comunità Europea sprovvisto di un Difensore Civico nazionale.

Tale lacuna va colmata dal legislatore nazionale.

Sono altresì dell'avviso che al legislatore nazionale competa anche dettare i principi e i criteri uniformi validi per la disciplina di tutti i livelli della difesa civica.

Viene in discussione a questo proposito il dubbio affacciato nel secondo documento del Coordinamento in ordine alla competenza a legiferare in tema di difesa civica.

Penso che il riparto di competenze legislative del nuovo art.117 Cost. non è di ostacolo all'intervento del legislatore nazionale in tutti e due i casi in argomento.

Lo Stato, difatti, sempre a mio giudizio, può tuttora legiferare in tema di difesa civica ai sensi dell'art.3, II comma, lettera f), L. Cost.3/2001 e, anche e tanto più, in forza della lettera m) della stessa norma che assegna allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Proprio la predetta disposizione della lettera m) citata secondo me consente l'emanazione di una organica legge di principi tale da assicurare che le normative regionali si uniformino ai principi stessi in modo da garantire che in tutto il territorio nazionale la difesa civica abbia gli stessi caratteri, la stessa natura e le stesse facoltà.

Per quanto concerne le forme di controllo sostitutivo, allo stato attuale della legislazione queste forme risultano previste dall'art. 136 – D.Lgs.267/2000. Per vero esistono alcune perplessità a seguito della soppressione del Co.Re.Co. al quale inizialmente tale controllo era stato affidato dalla L.142/90 ed al quale risulta tuttora affidato dal citato art.136 ove non sia istituito il Difensore Civico.

Forse la soluzione, ove ve ne fosse realmente bisogno, andrebbe ricercata anche nella formazione di una giurisprudenza consolidata che chiarisca il caso.

Sono d'accordo invece sulla "sanzionabilità" dei comportamenti che si frappongono all'esercizio della tutela spettante al Difensore Civico: mi sembra ovvio che questa "sanzionabilità" sia prevista e disciplinata con legge dello Stato, anche perché attualmente, a termini dell'art.16 -L.127/97, il Difensore Civico Regionale può intervenire anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato nei cui riguardi ovviamente la legge regionale non potrebbe disporre sanzioni di alcun genere nel caso che le amministrazioni stesse ostacolassero l'esercizio della tutela da parte del Difensore Civico Regionale.

Mi viene in mente che nella mia relazione per l'anno 2000 ho citato la sentenza del TAR Veneto Sez.I, n. 1178 del 25 Giugno 1998 secondo la quale testualmente "la natura dell'istituto del Difensore Civico è di autorità indipendente; esso è figura soggettiva pubblica "ultra" dal Comune da cui trae origine e conseguentemente ne è distinto sotto il profilo dell'attività, delle procedure, delle strutture, dei mezzi".

Mi sembra indiscutibile che questa statuizione dettata nei confronti del Comune sia valida anche per quanto concerne la difesa civica regionale.

Cito questa decisione anche perché sembrerebbe avvalorare le recenti teorie in forza delle quali il Difensore Civico potrebbe essere considerato tra le *authorities*, cioè tra le autorità amministrative indipendenti, come ritiene attualmente parte della dottrina italiana.

In Italia il maggior numero di Autorità nasce negli anni '90, come ad esempio il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria. Di seguito sono state istituite altre importanti Autorità come, ad esempio, quella per la protezione dei dati personali.

Recentemente è stata proposta, a quanto mi risulta, anche l'istituzione di un'Autorità per la protezione dei minori.

In ogni modo, per autorità amministrativa indipendente oggi si intendono una serie di soggetti ai quali vengono attribuite funzioni di diversa natura (regolative, autoritative, tutorie e così via) ed a cui viene comunque riconosciuta l'indipendenza dal potere esecutivo.

Sono dell'avviso che i Difensori Civici non possono rientrare nella categoria delle *Authorities* dal momento che le facoltà ed i poteri attribuiti ai medesimi Difensori Civici regionali e locali sono molto più limitati, meno incisivi e meno concreti di quelli riconosciuti alle *Authorities*. (Cfr. P. La Rocca, op. cit.).

Noto a questo punto che con legge n. 212 del 27/7/2000, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", all'art. 13 è prevista la nuova figura del Garante del Contribuente.

Il Garante è un organo collegiale che deve essere costituito in ogni Direzione Generale delle Entrate, presso la quale ha sede ed opera in piena autonomia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per rimuovere disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsivoglia altro

comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione (cfr. relazione per l'anno 2001 del Difensore Civico dell'Emilia Romagna).

Si tratta indubbiamente di una Authority con la cui istituzione, però come nota la Collega da me citata, viene significativamente modificato il sistema della difesa civica alla quale vengono sottratti, tra l'altro, compiti alla medesima attribuiti ai sensi dell'art. 16 – L. 127/97.

Poiché mi sono pervenute istanze di interventi che a norma della citata legge 212/2000 ora rientrano tra i compiti del Garante, tratterò la questione nel capitolo di questa relazione che riguarda la difesa civica in Basilicata.

Comunque mi sembra che il problema andrebbe attentamente guardato dal legislatore statale.

.....

Sono convinto che la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e delle Province Autonome cercherà di risolvere i molti problemi che tuttora riguardano la difesa civica italiana e potrà farlo sia intervenendo nei confronti delle autorità nazionali e del Parlamento sia nei confronti di tutte le Regioni, affinché modifichino le proprie normative con tutte le statuizioni a loro spettanti per rafforzare e incrementare sia il ruolo sia le concrete attività della difesa civica regionale.

Per quanto concerne le competenze nazionali, mi limito a mettere in risalto il problema creato dalla soppressione dei Co.Re.Co. (art.9, comma II, L.Cost. 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte Seconda della Costituzione”).

Con questa soppressione si è concluso un processo di riduzione al minimo dei controlli di legittimità.

La questione più delicata riguarda i bilanci di previsione e i consuntivi degli enti locali il cui esame competeva ai Co.Re.Co. con conseguenti provvedimenti sostitutivi a carico degli enti inadempienti.

Alcune Regioni, quali la Toscana, hanno ritenuto di poter affidare al Difensore Civico regionale i compiti che una volta spettavano ai Co.Re.Co..

Però con il D.L. n.13 del 22/2/2002 “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali”, convertito nella legge 24 aprile 2002, n.75, ai soli fini dell’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali si è demandata ai Prefetti la competenza al riguardo, prevedendosi l’invio di un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione inadempiente.

Sennonché le modalità dell’invio del commissario devono essere disciplinate dagli Statuti degli enti locali e il Prefetto può inviare il commissario prefettizio solo nei casi in cui lo Statuto dell’Ente non disponga diversamente.

Non mi soffermo sulle critiche sollevate da questo provvedimento; critiche che condivido almeno per quanto riguarda l’inevitabile diversità che si verificherà tra casi esattamente uguali.

A mio avviso, la legge nazionale dovrebbe risolvere anche un altro problema non agevole quale è quello sollevato dall'art.15 -L.340/2000 che ha modificato l'art.25, comma IV, L.241/90.

In forza di queste modifiche il richiedente l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione in caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento può rivolgersi al TAR oppure può chiedere al Difensore Civico competente di riesaminare la determinazione, espressa o tacita, dell'amministrazione, verificandone la legittimità.

Questa norma ha causato non poche difficoltà.

Si tenga presente che i richiedenti l'accesso a documenti delle amministrazioni centrali non essendo ancora istituito il Difensore Civico nazionale "competente" sono costretti a rivolgersi al TAR e quindi non possono disporre dell'altro mezzo di tutela assicurato invece ai cittadini che hanno chiesto l'accesso a documenti di amministrazioni diverse da quelle centrali dello Stato.

Le stesse difficoltà e gli stessi problemi sorgono nei casi in cui viene chiesto l'accesso a documenti degli enti locali ove non sia stato istituito o non sia stato nominato il competente Difensore Civico provinciale o comunale.

Il nostro Coordinamento aveva ravvisata la possibilità che in tal caso divenisse competente il Difensore Civico regionale. Non ho difficoltà a convenire su tale soluzione a patto che la medesima sia contemplata in un'apposita disposizione di legge statale.

A quanto mi risulta, in un Disegno di Legge recante modifiche e integrazioni alla legge 8 agosto 1990, n.241, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 Marzo 2002, con l'art.12 viene sostituito, l'art.25, comma IV, della L.241/90. In caso di diniego, espresso o tacito, dell'accesso o di differimento ai sensi dell'art.25, comma IV, il richiedente può presentare ricorso al TAR, in forza del comma V. In alternativa il richiedente medesimo, nei confronti delle determinazioni negative delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, può chiedere l'intervento del Difensore Civico competente per ambito territoriale. Ove tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore Civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Anche se verrà emanata la norma innanzi riferita non è che in questo modo si possano intendere risolti tutti i problemi creati dalla normativa in materia di accesso. Per brevità mi riporto a quanto già considerato nella mia precedente relazione.

Certamente nell'attuale sistema di ripartizione delle competenze normative e amministrative di cui alla citata L. Cost. n.3/2001, le Regioni hanno compiti di grande rilevanza anche e specialmente per quanto attiene alla loro competenza normativa.

A questo proposito mi sembra opportuno sottolineare l'importanza che assume la redazione dei nuovi Statuti ai sensi della L.Cost. n.1/99.

Il Coordinamento nazionale non ha mancato di sottolineare l'esigenza che nei nuovi Statuti trovi adeguata collocazione la difesa civica regionale.

Nella precedente relazione per l'anno 2000 ho riferito dettagliatamente in ordine all'esigenza innanzi citata ed alla attività da me spiegata nei confronti del Signor Presidente del Consiglio.

Non ho mancato di offrire la mia collaborazione al nuovo Presidente della Commissione Speciale per la Riforma dello Statuto, Dr. Agatino Mancusi, nel convincimento che nello Statuto medesimo e conseguentemente nelle leggi regionali in materia sarà dato il necessario risalto alla figura del Difensore Civico Regionale.

Nella suddetta relazione ho prospettato anche il problema della costituzione di una adeguata rete regionale della difesa civica. Ne parlo anche nella presente relazione dal momento che il problema non ha trovato ancora idonea soluzione.

Ravviso l'opportunità di sottolineare che alla carenza di un adeguato sistema di difesa civica locale in alcune Regioni, corrisponde una abnorme proliferazione di associazioni, comitati e così via dei quali, non essendo agevole accertare la regolarità della costituzione, non è del pari agevole riscontrare la loro legittimazione a rivolgersi alla difesa civica, specialmente a quella regionale, con continue richieste di intervento, molto spesso pretestuose e causate da un desiderio incontrollato di protagonismo di talune persone. Anche questa forse è una questione a cui va trovata soluzione normativa.

•
Termino queste succinte riflessioni con una considerazione relativa a taluni compiti affidati alla difesa civica da leggi nazionali, peraltro in termini assai vaghi.

Mi riferisco in particolare alla L.104/92, art.36, in forza del quale è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico nei procedimenti penali nei quali sono parte lesa persone handicappate.

Andrebbe almeno precisato, io credo, che questa costituzione potrebbe essere effettuata su richiesta dell'interessato rivolta direttamente al Difensore Civico, non potendo quest'ultimo agire di propria iniziativa.

.....

Anche in Basilicata, la difesa civica regionale costituita nel lontano 1986, ha riscosso sempre più l'attenzione e la considerazione dei cittadini.

Nell'anno 2001, infatti, quasi ogni giorno questa difesa civica è stata interpellata da cittadini di ogni parte della regione o con istanze formali o con richieste telefoniche o di persona.

Pertanto ho notato ancora di più, nello stesso anno 2001, che non sono ancora ben chiare ai cittadini le possibilità di intervento e la competenza della difesa civica regionale, la cui natura giuridica spesso risulta del tutto oscura, al punto che si confonde l'istituto con una sorta di avvocato d'ufficio o di supervisore dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Occorrerà, io penso, una intensa opera di informazione anche con l'ausilio dei media.

I problemi della difesa civica italiana si ritrovano tutti anche nella Regione Basilicata, però con alcune particolarità dovute anche a talune leggi regionali.

Cito ad esempio la L.R. 19/96 “Norme a favore dei lavoratori lucani all'estero”, il cui art.9, ora riprodotto dall'art.28 della L.R. n.16/2002 “Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero”, assegna al Difensore Civico il compito dell'assistenza e consulenza delle Associazioni dei lucani all'estero. Più precisamente, il citato art.28 “Assistenza e consulenza del Difensore Civico” stabilisce testualmente: “Le Associazioni dei lucani all'estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della L.R. 14/6/1986, n.11”.

Nella mia precedente relazione ho rappresentato l'opportunità che non soltanto le associazioni, ma anche i singoli lucani all'estero possono rivolgersi al Difensore Civico.

Ritengo peraltro opportuno analizzare ora in che cosa consiste il compito di assistenza e consulenza. Questi due termini mi sembrano alquanto vaghi ed imprecisi se li si riguarda in relazione ai compiti istituzionali attribuiti al Difensore Civico dalla legge istitutiva e da norme statali: compiti che sono di tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini e che si sostanziano in interventi di mediazione e di sollecitazione in ordine a casi concreti.

Tanto è avvalorato dall'esplicito riferimento alla L.R.11/86 contenuto nella norma in esame.

Non vedo dunque che cosa effettivamente tocchi al Difensore Civico e quale attività reale egli possa svolgere in favore delle associazioni dei lucani all'estero, se non un intervento concreto a fronte di provvedimenti, fatti, atti e comportamenti dell'amministrazione regionale e di quelle subregionali, pregiudizievoli all'interesse delle associazioni, specialmente in relazione ai benefici che la legge prevede nei confronti delle associazioni medesime.

Mi sembra allora che la mia proposta riguardante l'attività del Difensore Civico in favore dei singoli emigrati lucani vada attentamente valutata nel senso che, come ritengo, tutti i cittadini italiani, nati in Basilicata, ed i propri discendenti emigrati, in una parola tutti i soggetti indicati nell'art.2 della L.R. n. 16/2002, hanno titolo a chiedere l'intervento del Difensore Civico nei casi e nei modi previsti dalla legge istitutiva n. 11 del 1986 e dalle particolari norme statali.

Non mi sembra che sorgano particolari problemi in dipendenza della L.R. n.21/96 "Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata", il cui art.18 "Assistenza del Difensore Civico" testualmente recita "Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore Civico regionale".

Questa disposizione oltretutto ha il merito di chiarire inequivocabilmente il significato del termine "assistenza". Difatti, in sostanza sancisce il diritto degli immigrati a presentare istanze al Difensore Civico nei casi e nei termini previsti dalla legge istitutiva, senza distinzione alcuna tra cittadini lucani ed immigrati in Basilicata.

Trova così un conforto quanto sopra ho sostenuto a proposito della legge sui cittadini lucani emigrati all'estero.

Siccome sto avanzando riflessioni sui termini usati dal nostro legislatore regionale non posso fare a meno di soffermarmi sulla L.R. n.27/91, "Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna", che, all'art.2 - punto 6, recita "(la Commissione regionale pari opportunità) vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico".

Poiché sono stato richiesto dalla predetta Commissione di pronunziarmi su alcune istanze alla Commissione stessa dirette, ho avuto modo di rilevare che, a mio sommo avviso, queste generiche e imprecise "forme di collaborazione" esulano dalle naturali attribuzioni della difesa civica regionale. Pertanto, con nota 28 aprile 2002, n.282, che inserisco tra gli allegati della presente relazione, ho rappresentato al Signor Presidente del Consiglio l'opportunità di abrogare una norma che, secondo me, è del tutto inutile e insuscettibile di pratica applicazione, e per di più aggrava i già gravosi compiti della difesa civica regionale.

Ho già accennato nella presente relazione al problema costituito dalla mancanza di una rete di difesa civica.

Questo problema si avverte particolarmente in Basilicata nella quale su 131 Comuni esistono soltanto 6 Difensori Civici comunali e mancano i Difensori Civici provinciali.

Ho già rappresentato nella mia precedente relazione questo stato di cose avanzando anche qualche proposta di possibile soluzione.

Mi corre l'obbligo peraltro di far presente ora che continuano a pervenirmi istanze di cittadini che invocano il mio intervento per la soluzione di problemi di stretta competenza comunale o provinciale.

E' ben noto che i cittadini, specialmente quelli di una regione quale è la Basilicata, hanno come interlocutore, si può dire quotidiano, l'amministrazione comunale e, in grado minore, quella provinciale. Poiché non mi è sembrato possibile che le doglianze di questi cittadini rimanessero inevase, ho deciso -del resto come altri miei colleghi che si trovano nella mia stessa situazione- di svolgere un'attenta e prudente opera di supplenza sostituendomi ai difensori civici locali mancanti.

Devo registrare che in moltissimi casi i miei interventi hanno avuto esito positivo. Non mi nascondo peraltro che questa mia attività non soltanto può comportare rischi, e in particolare l'instaurazione di un contenzioso nei confronti di questa difesa civica, ma accresce a dismisura i compiti di questo Istituto e del suo esiguo personale. Occorrerebbe pertanto che l'assenza dei Difensori Civici locali fosse contemplata dalla legge nazionale in modo da prevedere normativamente la supplenza del Difensore Civico regionale.

Ove mai non dovesse essere emanata una normativa del genere, mi vedrei costretto a rinunciare a esercitare compiti che non mi competono.

Anche in Basilicata molti cittadini mi hanno rivolto istanze che andavano dirette al Garante del Contribuente ai sensi della L.212 del 27/07/2000.

Come ho già accennato in precedenza ritengo, come altri miei colleghi, che in realtà la legge innanzi citata abbia ridotto le competenze del Difensore Civico Regionale.

Questa situazione forse dovrebbe essere presa in considerazione dal legislatore nazionale. Noto ora che la istituzione di nuove Autorità con compiti specifici in taluni settori dell'attività amministrativa può ingenerare dubbi e difficoltà di interpretazione influenzando negativamente sulla possibilità di tutela offerta ai cittadini.

Comunque, allo stato attuale della legislazione, nel caso che mi arrivino istanze la cui soluzione ricade nella competenza del Garante non potrò fare altro che trasmettere le istanze stesse all'autorità competente anche se per il passato ho ritenuto la sussistenza di un rapporto di complementarietà tra la difesa civica e il Garante del Contribuente e così facendo sono anche pervenuto a risultati positivi resolvendo questioni a me prospettate.

Non sono mancati problemi nell'applicazione dell'art.136 del D.Lgs.267/2000.

Tra l'altro mi è stato chiesto di intervenire per l'esecuzione di sentenze di I grado dell'autorità giudiziaria peraltro non passate in cosa giudicata.

In questa ipotesi, conformemente alle decisioni di altri miei autorevoli colleghi, ho ritenuto che il presupposto per il mio intervento sostitutivo fosse il giudicato e che quindi, in mancanza, mi fosse preclusa l'attività sostitutiva.

Osservo inoltre che risulta molto difficile, anche se i cittadini si avvalgono dell'ausilio di legali, far comprendere esattamente in che cosa consistono i presupposti del controllo sostitutivo.

Difatti non è agevole individuare praticamente se ci si trovi o non in presenza di un "provvedimento obbligatorio per legge" e in quali casi sussista l'omissione o il ritardo richiesti dalla legge.

Per vero, non mi sembra del tutto oziosa un'altra riflessione in aggiunta a quanto ho accennato nella seconda parte di questa relazione. Difatti esistono dubbi sulla sussistenza del potere di controllo sostitutivo contemplato dal ripetuto art.136 dopo la soppressione del Co.Re.Co..

Invero, l'articolo in parola assegna in primo luogo al Co.Re.Co. e poi, nell'ipotesi che sia istituito, al Difensore Civico il potere di controllo sostitutivo.

L'aver posto sullo stesso piano indifferentemente il Co.Re.Co. e il Difensore Civico certamente contribuisce ad avvalorare le cennate preoccupazioni, ora che lo stesso Co.Re.Co. è stato soppresso.

Già nella mia precedente relazione ho chiesto quanto meno la modifica della norma. Mi sembra giusto insistere ancora su questa richiesta attesi i problemi che, secondo me, la norma stessa suscita come è posta oggi.

Devo infine registrare che le autorità periferiche locali hanno sempre puntualmente dato riscontro alle mie richieste a loro rivolte ai sensi dell'art.16-L.127/97, così come hanno puntualmente corrisposto alle mie richieste tutti gli organi da me interessati.

Per quanto concerne la revisione dello Statuto, ritengo opportuno trascrivere qui di seguito la bozza delle norme che secondo me potrebbero essere inserite per l'appunto nel nostro Statuto.

“Art.....

Il Difensore Civico Regionale, istituito con apposita legge della Regione ed eletto dal Consiglio Regionale, è l'autorità monocratica, autonoma ed indipendente preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini, singoli o associati, con riferimento a provvedimenti, atti, fatti e comportamenti posti in essere dai soggetti pubblici individuati dalla cennata legge istitutiva e dalle altre leggi regionali e statali, recanti norme nella materia.

Il Difensore Civico Regionale esercita, anche per sua iniziativa, le proprie funzioni e le proprie attribuzioni nei casi, nelle forme, nei termini e con le modalità, i provvedimenti, i poteri e le facoltà previsti dalla legge istitutiva e dalle leggi regionali e statali di cui al precedente comma primo, senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi della Regione.

Art.....

La Regione, d'intesa con il titolare dell'incarico, costituisce la segreteria della difesa civica il cui personale, nel numero e nei livelli adeguati all'importanza dell'Ufficio, è posto stabilmente alle dirette dipendenze, gerarchiche e funzionali, del Difensore Civico.

Art.....

Allo scopo di evitare interruzioni nello svolgimento dell'attività di tutela di cui al precedente art. il Difensore Civico ha facoltà di delegare un funzionario regionale stabilmente assegnato alla difesa civica a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art.....

La Regione, tenendo conto anche dei suggerimenti, delle proposte e delle richieste del Difensore Civico Regionale, aggiorna la legge istitutiva della Autorità anzidetta allorché si manifesti l'esigenza di adeguare la legge medesima agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza e di uniformarla ai principi ed ai criteri affermati nella legislazione degli altri Stati europei.”

Chiarisco che ho definito l'Istituto come autorità monocratica solo perché da qualche parte è stata avanzata l'ipotesi di un Difensore Civico collegiale. Mi sembra che questa ipotesi, se fosse accolta, porterebbe alla impossibilità del normale funzionamento dell'Istituto, togliendo alla sua azione le caratteristiche indispensabili di rapidità, semplicità e assoluta mancanza di burocrazia.

Non è neppure il caso che io accenni ai riflessi negativi che la collegialità avrebbe anche sotto il profilo della autonomia e indipendenza dell'organo, attese le influenze politiche che da più parti si manifesterebbero a causa delle varie appartenenze dei componenti il collegio.

Ho prospettato anche la necessità di avere a disposizione il personale occorrente con carattere di stabilità e di provvedere alla sua gestione con assoluta indipendenza.

Segnalo altresì l'opportunità di consentire che il Difensore Civico possa delegare i suoi compiti ad un funzionario regionale che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Mi rendo conto che la bozza da me preparata può essere di molto ridotta e limitata alle statuizioni essenziali quali si addicono ad una norma statutaria.

Ho cercato soltanto di enunciare i problemi essenziali.

III

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Come ho già indicato nel precedente capitolo, nell'anno 2001 si è sempre più manifestata l'attenzione dei cittadini a questa difesa civica.

Si sono così manifestati gli effetti positivi del trasferimento della sede nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele.

Nella precedente relazione oltre a questo trasferimento avevo segnalato molto positivamente l'assegnazione di un servizio di guardia giurata che non solo ha garantito la sicurezza degli ambienti e delle carte in essi custodite, ma ha contribuito a dare al pubblico un'immediata idea della serietà e dell'importanza dell'Istituto.

Nella precedente relazione ho riferito sui problemi riguardanti il personale.

Rispetto all'anno scorso la situazione è la seguente.

Risultano assegnati a questo Ufficio:

- Dr. Salvatore De Cunto – Cat. “D”
- Sig.ra Maria Carmela Renda – Cat. “D”
- Sig.ra Rocchina Picerno – Cat. “C”

E' assegnato altresì all'Ufficio il cennato servizio di guardia giurata svolto prevalentemente dal Sig. Vincenzo Florestano.

Rispetto all'anno 2000 è stata assegnata all'Ufficio la Sig.ra Maria Carmela Renda.

La dotazione del personale, peraltro, resta del tutto insufficiente ed inadeguata alle necessità ed ai compiti sempre crescenti assegnati alla difesa civica.

E' inadeguata anche rispetto all'immagine dell'Ufficio che si è cercato di accreditare sempre maggiormente nell'opinione pubblica.

Non posso fare a meno di notare che in un certo qual modo l'amministrazione regionale si è preoccupata delle esigenze dell'Ufficio, come è dimostrato dall'assegnazione della Sig.ra Renda la quale con la sua esperienza, con la sua cultura, la conoscenza delle leggi e l'intuito giuridico non comune che la caratterizzano dà veramente un notevolissimo apporto a questa difesa civica.

Ho il gradito dovere a questo punto di considerare che i tre funzionari hanno cercato sempre di sopperire con le loro capacità, il loro attaccamento al dovere, la disponibilità e lo spirito di sacrificio, alla limitatissima consistenza numerica.

Il Dr. Salvatore De Cunto, anche nell'anno 2001, ha dimostrato in ogni occasione la sua alta professionalità fornendomi una collaborazione molto preziosa. Dotato di vasta cultura, di equilibrio, di grande esperienza, di tatto e gentilezza, mi ha consentito di mantenere l'Ufficio all'altezza delle sue nobili tradizioni. Devo specialmente a lui ed alle altre due funzionarie se sono stato in grado di affrontare e risolvere problemi molto complessi.

Rivolgo un sentito apprezzamento e ringraziamento altresì all'istruttore, sig.ra Rocchina Picerno. Difatti, è stata vicina a me in ogni occasione dandomi l'apporto continuo della sua professionalità. Colta, puntuale e sempre disponibile ha tenuto in maniera esemplare l'archivio, la corrispondenza e mi ha costantemente aggiornato sull'andamento delle pratiche.

Mi è stata molto utile anche per quanto riguarda la ricerca di leggi e di precedenti e ha dimostrato in ogni occasione garbo, naturale signorilità e tatto anche nei confronti dei cittadini che si sono personalmente recati nel mio Ufficio.

Pertanto, valutando in tutto il suo valore l'opera della signora Picerno e le sue davvero non comuni doti professionali, confermate puntualmente nell'anno 2001, la segnalo per ogni possibile riconoscimento nell'interesse stesso della difesa civica regionale.

Ho già accennato all'apporto davvero notevole dato all'Ufficio dalla sig.ra Renda. E' stata per me una collaboratrice preziosa ed indispensabile. Non è facile trovare oggi funzionari dotati di una cultura così vasta anche in un campo difficile come quello della pubblica amministrazione e delle sue problematiche.

Nella mia qualità di esperto di diritto, sono stato gradevolmente sorpreso dal suo intuito giuridico non comune e dalla sua capacità di esaminare i problemi, spesso non agevoli, a noi presentati, sotto ogni profilo consigliandomi la soluzione giusta.

Mi ha sempre fornito molto rapidamente tutte le notizie occorrenti in ordine alla normativa in continua evoluzione, dandomi una corretta e puntuale interpretazione delle varie disposizioni.

Il signor Vincenzo Florestano mi ha dato in ogni momento prova di attaccamento all'Ufficio dimostrandosi un elemento di sicuro affidamento, dotato di senso di responsabilità, di tatto, di lealtà ed ha sempre offerto ai cittadini la prima immagine di efficienza del nostro Ufficio.

Non posso tacere però a questo punto il problema da me prospettato in precedenza. E' necessario che la difesa civica abbia un proprio organico stabile alle dipendenze esclusive del Difensore Civico. Deve trattarsi ovviamente di personale tratto da quello della Regione, ma distaccato, ripeto, stabilmente e con carattere di esclusività, a questo Istituto.

Devo sottolineare purtroppo che attualmente il personale di questo Istituto è contemporaneamente assegnato alle altre funzioni dell'Ufficio Organi Consultivi e di Partecipazione a cui appartiene anche, a mio avviso inesattamente, la difesa civica.

Tanto si verifica infatti specialmente nei riguardi del Dr. De Cunto.

Posso comprendere che un funzionario della sua levatura sia chiamato anche a risolvere problemi di altri settori del su indicato Ufficio Organi Consultivi, ma ciò non toglie che in questo modo la difesa civica viene privata per troppi giorni dell'apporto irrinunciabile del Dr. De Cunto e della sua conoscenza dei problemi

propri dell'Istituto, oltre che della sua capacità di avvisare le soluzioni più corrette dei problemi stessi.

Aggiungo che ogni martedì il Dr. De Cunto si reca a Matera, all'Ufficio di rappresentanza del Consiglio Regionale, ove riceve i cittadini che hanno istanze da proporre al Difensore Civico.

Penso che questo sistema di continuo mutamento di attribuzione di compiti non sia rispettoso e della difesa civica e degli stessi funzionari.

Per enunciare più correttamente il problema devo ricordare ancora una volta che a termini dell'art.10 della L.R. 11/86, istitutiva della difesa civica:

“Il Difensore Civico si avvale di una Segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il personale della suddetta Segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico”.

Il problema della costituzione della segreteria e, in definitiva, del personale sul quale la difesa civica può contare a mio avviso è troppo importante perché mi limiti ad un puro e semplice rinvio a quanto già esposto nelle precedenti relazioni.

La norma citata non ha mai trovato attuazione in quanto il personale da assegnare a questo Istituto non è stato mai determinato d'intesa con il Difensore Civico. Invece, questa intesa secondo la norma serve a determinare il numero e i

livelli funzionali del personale con l'indispensabile gradimento del titolare dell'Istituto e cioè dell'unico soggetto in grado di valutare le esigenze dell'Istituto stesso.

Per di più, la norma andrebbe a mio avviso modificata nel senso di stabilire innanzitutto il numero, la qualificazione e i livelli funzionali del personale da assegnare stabilmente ed esclusivamente alla difesa civica. Andrebbe modificata soprattutto per quanto concerne l'ultimo comma dell'art.10 secondo il quale "Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze *funzionali* del difensore civico".

E' evidente che questa precisazione - *funzionali* - sottrae al Difensore Civico la possibilità di disporre anche per quanto concerne, ad esempio, i congedi, i permessi, le note caratteristiche del personale, in altre parole tutto ciò che attualmente è attribuito al Dirigente dell'Ufficio Organi Consultivi e di Partecipazione.

Prego la S.V. di esaminare la possibilità che con apposita deliberazione venga mutata l'attuale collocazione della difesa civica, riconoscendo la valenza dell'Istituto anche mediante la composizione della Segreteria con l'attribuzione di adeguato personale, anche a livello dirigenziale, che si occupi esclusivamente di questo Ufficio, così come avviene in tutte le altre Regioni.

La mia richiesta è del tutto conforme alla configurazione giuridica del Difensore Civico quale autorità indipendente ed autonoma con poteri che sono ad

esso attribuiti non soltanto in forza della legge istitutiva o di altre disposizioni regionali, ma anche ai sensi di leggi dello Stato e in apporto alla progressiva estensione dell'attività e delle competenze della difesa civica.

Del resto, la posizione di preminenza del Difensore Civico è stata già riconosciuta in varie occasioni da codesto Consiglio Regionale anche con la Deliberazione legislativa statutaria n.252 del 31/07/2001 che testualmente individua nel Difensore Civico l'autorità regionale competente ad esercitare le funzioni degli Organi della Regione ove il Consiglio Regionale sia sciolto nelle ipotesi contemplate nella deliberazione medesima.

IV

ANALISI ATTIVITA' SVOLTA

Il modesto decremento delle istanze, verificatosi nell'anno 2000 in conseguenza del trasferimento nella sede attuale è stato compensato nel 2001 da una progressiva inversione di tendenza che ha interessato tutto il territorio regionale, anche se con prevalente provenienza delle domande da cittadini residenti nelle città di Potenza e Matera, specialmente per quanto concerne questioni rientranti nella stretta competenza istituzionale di questa difesa civica.

Come ho già riferito nella presente relazione, questo Ufficio si è assunto il compito di intervenire nei numerosissimi casi in cui vengono proposte istanze concernenti questioni che riguardano esclusivamente le Province e i Comuni sostituendosi così ai Difensori Civici provinciali inesistenti e ai Difensori Civici comunali mancanti nella quasi totalità dei Comuni lucani.

Questa situazione è stata in parte alleggerita dalla nomina del Difensore Civico Comunale di Potenza, con il quale questo Istituto ha costruito rapporti di fruttuosa collaborazione.

Cosicché si può affermare che, esclusi i settori sottratti alla difesa civica regionale dalla L.127/97 - art.16, l'intervento dell'Ufficio spazia ormai in tutti i settori della pubblica amministrazione.

Anche nell'anno 2001 molti cittadini si sono rivolti direttamente, o di persona o a mezzo telefono, a questo Ufficio per chiedere consigli, delucidazioni, interventi rapidi ed immediati.

Le istanze formali hanno riguardato problemi sempre più complessi. In molti casi i cittadini hanno richiesto l'assistenza di un legale.

Le questioni complessivamente trattate nel corso dell'anno sono state calcolate in 631, di cui 101 introdotte con istanze formali.

Nella grandissima maggioranza dei casi, le amministrazioni interessate, anche quelle locali, hanno corrisposto positivamente alle richieste di questo Istituto.

Particolarmente fruttuoso, inteso e corretto il rapporto con le Amministrazioni periferiche dello Stato e con gli enti del parastato, in particolare con gli istituti previdenziali.

Ho già sottolineato nella presente relazione le particolarità e le difficoltà di taluni interventi come, ad esempio, nel controllo sostitutivo e in materia di diritto di accesso.

La statistica, che si riporta di seguito, potrà fornire un quadro sufficientemente chiaro ed organico dei campi nei quali le richieste della tutela della difesa civica è stata maggiormente ricorrente e dare, al di là dell'aridità delle percentuali, conto dell'attività svolta dall'Ufficio durante l'anno 2001 con povertà di mezzi e di risorse, ma con tanto impegno, professionalità e passione.

STATISTICA

ANNO 2001

Richieste di intervento

TOTALE N. 631

di cui

- Interventi telefonici, consulenze, ecc... (1)

N. 530

- Fascicoli aperti

N. 101

Istituzionali

6 %

Extraistituzionali

40 %

Presentate da persone:

singole

61,5 %

associate

14 %

altri

24,5 %

Materie:

1) Affari Istituzionali	4 %
2) Sicurezza Sociale	1 %
3) Sanità ed Igiene	5 %
4) Istruzione e Formazione Professionale	2 %
5) Lavoro	7 %
6) Ordinamento del personale e organizzaz.	-
7) Tasse, Tributi e Canoni	15 %
8) Sanzioni amministrative	1 %
9) Territorio	12 %
10) Attività contrattuale della P.A.	4 %
11) Attività Produttive	1 %
12) Istituti di partecipazione, Accesso agli atti, procedimento	5 %
13) Casa	15 %
14) Pensioni e prestazioni varie	12 %
15) Altro	16 %

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

Enti destinatari dell'intervento:

• Regione	24 %
• Province	3 %
• Comuni	28 %
• U.S.L.	3 %
• Enti e aziende dipendenti dalla Regione	10 %
• Amministrazioni dello Stato	17 %
• Altri Enti o Aziende	1 %
• INPS	4 %
• Comunità Montane o comprensori	1 %
• Vari	9 %

REGIONE (TOT. N. 24 fascicoli aperti)

1) Ambiente e Territorio	30 %
2) Attività Produttive e Politiche dell'Imp.	4 %
3) Agricoltura e Sviluppo Rurale	8 %
4) Consiglio	4 %
5) Presidenza Giunta AA.II.	16 %
6) Sicurezza e Solidarietà Sociale	25 %
7) Formazione Lavoro Cultura e Sport	13 %
Pratiche definite	62,5 %
Pratiche non definite	37,5 %

Attività ai sensi dell'art. 16 L. 127/97

Richieste di intervento nell'anno 2001 TOT. N. 107 di cui
Interventi telefonici, consulenze, ecc.. (1) N. 90 (circa)

E richieste di intervento formalizzate N: 17

Presentate da singoli	76 %
Presentate da associati	-
Presentate da altri	24 %

Materie

1) Tasse, Tributi, Canoni	23 %
2) Pensioni, prestazioni sociali e varie	29 %
3) Sanzioni amministrative	-
4) Sanità	-
5) Attività contrattuale della P.A.	6 %
6) Casa	12 %
7) Viabilità	-
8) Istruzione	-
9) Poste e telecomunicazioni	-
10) Territorio	6 %
11) Lavoro	12 %
12) Altro	12 %

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

Attività ai sensi dell'art. 17 – Comma 45 – L. 127/97

Richiesta di nomina di Commissario ad acta N. 6

- Casi risolti prima della nomina del Commissario 16,6 %
- Richieste non rientranti tra le previsioni dell'art. 17-
comma 45 – L. 127/97 83,4 %

Stato della pratica

Pratiche definite: 100 %

Attività ai sensi dell'art. 15 della L. 340/2000

Richieste di intervento formalizzate	N. 4	
Presentate da singoli	25 %	
Presentate da associati	-	
Presentate da altri	75 %	

Stato della pratica

Pratiche definite	75 %
Pratiche non definite	25 %

V

QUADRO NORMATIVO E PROPOSTE

A conclusione di questa relazione rivolgo innanzitutto un sentito ringraziamento al Signor Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta e a tutti i Signori Consiglieri che mi hanno accordato la loro fiducia e mi hanno dato prove costanti della loro fattiva attenzione ai problemi di questa difesa civica.

Ringrazio altresì i titolari e i funzionari degli Uffici statali e regionali che hanno puntualmente corrisposto alle mie richieste e, *last not least*, i miei collaboratori per la loro dedizione al servizio dei cittadini della Basilicata.

Esprimo altresì la mia gratitudine ai Signori Sindaci e ai Signori Presidenti delle Amministrazioni provinciali ai quali più volte mi sono rivolto per segnalare problemi di loro competenza.

Credo opportuno tracciare il quadro delle norme sia regionali che statali che disciplinano l'Istituto.

- L.R.11/86 e L.R.6/88 “Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”
- L.R.59/2000 “Rideterminazione dell’indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o di qualsiasi organismo nominati dalla Regione”

- L.R.12/92 – art. 8 – "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa".
- L.R.27/91 – art.2, punto 6 - "Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna"
- L.R.21/96 – art.18 - "Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata"
- L.R.16/2002 – art.28 - "Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero"
- L.R.6/91 – art.23 - "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
- Del. del Consiglio Regionale n.252/2001 – art.3 - "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art.3 della L.Cost. n.1/99 – Prima lettura"
- L. 127/97 – art.16 (modificato dall'art.2 – L.191/98)
- L. 127/97 – art.17, comma 45 (novellato dall'art.136 – D.Lgs.267/2000)
- L.340/2000 – art.15
- L.104/92 art.36, comma 2
- D.P.C.M. 19/5/95 "Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari" - Titolo II, art.8

Ritengo inoltre di avanzare alcune proposte riguardanti taluni problemi considerati nel corso di questa relazione.

Ravviso l'opportunità di enunciare distintamente le proposte relative a taluni problemi di competenza degli Organi regionali da quelle relative agli interventi spettanti al legislatore nazionale.

1. Interventi di competenza regionale

a) Nuovo Statuto

Ho già interessati gli organi regionali competenti per quanto riguarda la modifica dello Statuto – in conformità degli orientamenti del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome - ed ho inserito in questa relazione una bozza delle norme statutarie da me proposte.

Sono certo che il nuovo Statuto darà una degna definizione ed un'altrettanto degna collocazione alla difesa civica regionale, indicandone, sia pure per sommi capi, la natura, il ruolo, le attribuzioni ed i settori di intervento.

b) A seguito della revisione dello Statuto dovrebbe essere opportunamente riveduta la legge regionale istitutiva della difesa civica regionale, n.11/86 e successiva legge n.6/88 introducendo opportune varianti ed aggiunte, così come andrebbero rivedute ed opportunamente modificate o anche abrogate altre norme regionali.

1) La prima modifica, come ho specificato nella precedente relazione, consiste nel riconoscere al Difensore Civico regionale la facoltà di intervenire su propria iniziativa e non soltanto a richiesta degli interessati.

2) Dovrebbe anche essere snellito opportunamente e meglio precisato il procedimento di intervento su istanza dei cittadini singoli o associati, indicando altresì i requisiti indispensabili di cui le associazioni dovrebbero dar prova presentando le proprie richieste di intervento in modo da evitare che sedicenti associazioni possano adire il Difensore Civico su problemi molte volte già conosciuti e già resi noti dalla stampa.

3) Ritengo inoltre che sia necessario consentire al titolare dell'Ufficio di delegare un funzionario regionale che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

4) Ho già scritto nella mia precedente relazione che forse nella nuova legge potrebbero essere ricomprese le attribuzioni conferite al Difensore Civico con legge statale.

5) Andrebbe riveduto o fors'anche abrogato l'art.2, punto 6, della L.R. n.27/91 sulla Commissione Regionale Pari Opportunità, in forza del quale il Difensore Civico è tenuto a collaborare con la Commissione Pari Opportunità. Ho già chiesto al Signor Presidente del Consiglio con nota n. 282 di modificare o addirittura abrogare la norma per le ragioni ed i motivi da me formulati nella nota stessa che unisco alla presente in allegato.

6) Andrebbe modificata la L.R. n. 16/2002, come ho indicato nel corso della presente relazione.

7) Ribadisco la proposta avanzata nella precedente relazione di abrogazione o, quanto meno, di modifica della L.R.6/91, art.23.

2. Interventi di competenza statale

L'amministrazione regionale dovrebbe farsi carico di chiedere al Governo e al Parlamento mediante il Congresso delle Regioni:

a) La previsione della difesa civica nella Costituzione;

- b) L'istituzione del Difensore Civico nazionale;
- c) Una legge quadro sui vari livelli della difesa civica contenenti principi e criteri a cui le Regioni dovrebbero attenersi nelle proprie normative;
- d) La modifica dell'art.15 – L.340/2000 con la previsione che in assenza dei Difensori Civici locali allorché si tratti di richieste rivolte agli Enti Locali il Difensore Civico Regionale sia tenuto a sostituire il Difensore Civico locale mancante;
- e) L'opportuna modifica dell'art.136 – D.Lgs.267/2000 di modo che non possano sorgere dubbi sulla legittimità dell'intervento sostitutivo del Difensore Civico;
- f) La previsione che, ove siano rivolte al Difensore Civico istanze riguardanti fatti, provvedimenti o comportamenti di enti locali, il Difensore Civico Regionale medesimo possa intervenire in luogo del Difensore Civico comunale o provinciale non istituito o comunque mancante;
- g) La modifica della L.104/92 con la previsione del procedimento da seguire per la costituzione in giudizio del Difensore Civico regionale nei processi nei quali

parte lesa sia una persona handicappata, anche per quanto concerne la nomina del legale che dovrebbe curare la costituzione di parte civile ed intervenire nel processo;

h) L'abrogazione o, quanto meno, la modifica del D.P.C.M. 19/05/95 "Schema generale della carta dei Servizi pubblici sanitari – Titolo II art.8", che affida al Difensore Civico Regionale la Presidenza delle Commissioni Miste Conciliative.

.....

Mentre concludo la presente relazione, mi perviene la "Risoluzione in materia di difesa civica" adottata il 5 giugno 2002 dal Congresso delle Regioni – II sessione 2002.

La Risoluzione costituisce il meritato, autorevole apprezzamento dell'opera costante ed incisiva del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome diretta al potenziamento della difesa civica in Italia.

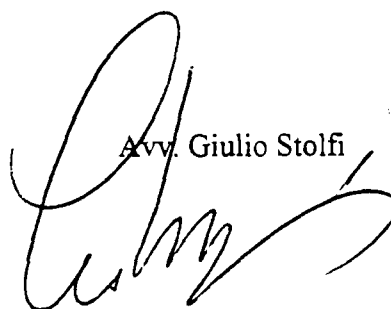
La stessa Risoluzione difatti riconosce al Coordinamento il ruolo di interlocutore "propulsivo" nei processi di sviluppo e coordinamento della difesa civica italiana sia in ambito nazionale sia sul piano internazionale.

Certamente, il documento rappresenta una svolta decisiva nella storia della difesa civica italiana in generale e di quella regionale in particolare, dati gli impegni posti a carico dei massimi organi regionali sia nel campo delle competenze proprie delle Regioni e sia per l'attività che i detti massimi organi regionali dovranno svolgere nei confronti dei rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali, "disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione".

Ciò stante, inserisco questo documento negli atti della presente relazione.

Potenza, 11 giugno 2002

Avv. Giulio Stolfi



PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

- Documento del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome sull'applicazione dell'art.15 – L.340/2000
- Osservazioni del Difensore Civico della Basilicata al documento
- Proposta di emendamento del Coordinamento Nazionale al D.d.L. "Legge di semplificazione 2001"
- Nuovi Statuti regionali ex art.123 Cost. – Breve relazione del Difensore Civico al Presidente Commissione Speciale per la Riforma dello Statuto
- Problemi applicativi dell'art.2, punto 6, L.R.27/91 "Norme per la costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità"
- Risoluzione in materia di difesa civica – Congresso delle Regioni Seconda Sessione 2002
- "Le Regioni Italiane per una difesa civica europea"

PAGINA BIANCA

*Regione Basilicata**Il Difensore Civico*Potenza 28 8 2001Prot. n. 448

Dr. Romano Fantappiè
Segretario del Coordinamento Nazionale
Dei Difensori Civici delle Regioni
e delle Province Autonome
FIRENZE

e. p.c.

Ai Difensori Civici delle Regioni
e delle province Autonome
LORO SEDI

Caro Fantappiè,

in riscontro alla Tua gradita lettera del 24/5/2001 n.2545/4.1.22. innanzitutto Ti ringrazio per il cortese invio di copia della richiesta da Te avanzata al Presidente Louvin e del documento nel quale sono formulati gli orientamenti interpretativi ed applicativi del nostro Coordinamento Nazionale in ordine all'applicazione dell'art.15 della L.340 del 24/11/2000 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ho letto il cennato documento con l'attenzione che va accordata ai problemi che riguardano i diritti fondamentali dei cittadini quale certamente è l'accesso ai documenti amministrativi.

E' certo che il legislatore, dettando il citato art.15, ha inteso fornire ai cittadini un ulteriore strumento di tutela mediante il riesame da parte del Difensore Civico "competente" delle determinazioni espresse o tacite con le quali le pubbliche amministrazioni disattendono le richieste di accesso a loro presentate.

Mi sembra chiaro altresì che il medesimo legislatore con l'espressione "Difensore Civico competente" abbia inteso rinviare, per la concreta individuazione, alle norme regionali o nazionali che disciplinano le attribuzioni della difesa civica ai suoi diversi livelli.

Sennonché la particolare situazione italiana caratterizzata dall'assenza di una legge organica in materia di difesa civica e dalla mancata istituzione del Difensore Civico Nazionale, non consente che la nuova disciplina trovi compiuta attuazione.

Difatti, la mancanza del Difensore Civico nazionale costringe i cittadini a tutelarsi soltanto dinanzi al TAR nei confronti delle amministrazioni centrali che oppongono diniego espresso o tacito all'accesso.

Una situazione consimile si verifica nel caso in cui gli Enti Locali disattendano le istanze di accesso dei cittadini, là dove gli enti medesimi non si siano avvalsi della

facoltà di istituire il Difensore Civico locale loro accordata dall'art.8 della L.142/90. confermato dall'art.11 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Mi sembra indiscutibile che il primo problema possa essere risolto soltanto dal legislatore nazionale al quale compete l'istituzione del Difensore Civico nazionale.

Credo che anche l'altro problema, riguardante gli enti locali, possa essere risolto soltanto con la emanazione di una legge quadro nazionale sulla difesa civica od anche di norme nazionali specifiche che consentano al Difensore Civico Regionale di intervenire in mancanza dei Difensori Civici locali che sarebbero competenti, ove istituiti.

Non sono d'accordo perciò con quanto indicato nel documento allorché si conta sulla iniziativa dei Consigli Regionali per eliminare questo squilibrio dannoso per la pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione ed altresì per i diritti dei cittadini.

Non mi sembra che le Regioni, con un intervento legislativo, possano individuare nel Difensore Civico Regionale lo strumento competente ad assicurare al cittadino, anche là dove non sia stato istituito il Difensore Civico locale, l'esercizio del diritto di accesso nei confronti dell'amministrazione di riferimento, nei termini e secondo i principi stabiliti dalla L.340/2000.

Difatti una legge regionale che tanto statuisse sarebbe lesiva dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'ente locale, affermata anche nella legge 142/90, ed altresì invaderebbe il campo riservato al legislatore nazionale.

Questa considerazione mi induce anche a manifestare i miei dubbi su alcuni punti indicati nel documento.

Più precisamente nutro forti perplessità su quanto affermato nell'ultima parte del penultimo punto nel quale apoditticamente si afferma che "in assenza del Difensore Civico locale la competenza è del Difensore Civico regionale".

Confermo quanto ho già considerato a proposito della impossibilità del legislatore regionale di attribuire poteri di "supplenza" al Difensore Civico regionale in aggiunta alle attribuzioni che, peraltro, sono già state precisate nello stesso nostro documento.

Non condivido poi quanto si afferma nell'ultimo punto nel quale si stabilisce che, qualora a seguito dell'intervento del Difensore Civico (sia quello locale competente secondo la legge 142/90, sia quello regionale a lui sostituito) l'accesso alla documentazione risulti consentito *ex lege*, l'omissione o il ritardo da parte dell'amministrazione interessata è sanzionabile nelle forme e nei limiti di cui all'art.136 del D. Lgs. 267/2000 in materia di atti obbligatori per legge.

Con tutta evidenza si fa l'ipotesi che il cittadino pur essendo ormai l'accesso consentito per legge, non riesca in concreto ad esercitare il proprio diritto.

Infatti, a mio giudizio, non ricorrono nel caso gli estremi per l'applicazione del citato art. 136.

Come è noto, il presupposto per l'applicazione del medesimo articolo va ravvisato nella omissione o nel ritardo di atti, ossia di provvedimenti obbligatori per legge. Il che vuol dire che necessariamente l'omissione o il ritardo di un provvedimento siano addebitabili all'amministrazione.

Orbene, nel caso in specie l'amministrazione ha già a suo tempo manifestata la propria volontà di concedere l'accesso.

Invero, a norma dell'art.15 della L.340/2000 dopo che il Difensore Civico abbia comunicato all'amministrazione l'esito del proprio riesame l'amministrazione medesima ha due possibilità:

- 1) può emettere il motivato provvedimento confermativo dei propri atti o del proprio comportamento sui quali il Difensore Civico ha esercitato il riesame e ciò entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
- 2) può mantenersi inattiva serbando il silenzio per lo stesso periodo, ben sapendo che in conseguenza della sua inerzia l'accesso si intende consentito *ex lege*.

Cosicché l'inattività dell'amministrazione è frutto di una consapevole scelta operata dall'amministrazione stessa che ha posto in essere il cosiddetto "comportamento qualificato".

Il comportamento, cioè, a cui la legge, ravvisando in esso una manifestazione precisa di volontà dell'amministrazione, conferisce un determinato significato e attribuisce determinate conseguenze.

E' noto infatti che la legge può dare un significato preciso al silenzio mantenuto per un determinato periodo.

A ben guardare, nello stesso art.15, comma IV, si assegna al silenzio dell'amministrazione mantenuto per trenta giorni dalla richiesta dei cittadini il significato di rigetto della domanda di accesso che perciò si intende respinta.

Parimenti, nello stesso comma IV, poi, al silenzio dell'amministrazione mantenuto per trenta giorni la legge assegna il significato di assenso all'accesso, poiché difatti stabilisce che l'accesso si intende consentito.

Ecco perché nell'ipotesi del "comportamento qualificato", configurabile nella specie, non si può ravvisare una volontà di omettere o di ritardare l'accesso, ma unicamente un mero fatto addebitabile non già alla amministrazione - la quale ha già mostrato la sua volontà di consentire l'accesso - bensì ascrivibile a pura omissione di chi sia tenuto ad eseguire in concreto la volontà dell'amministrazione.

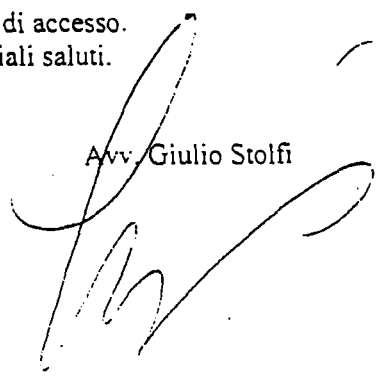
Discende che non si può sanzionare una supposta volontà negativa, dal momento che l'amministrazione già si è espressa positivamente, ma possono essere disposti provvedimenti - anche su segnalazione del cittadino all'amministrazione - a carico del funzionario eventualmente responsabile.

E' evidente dunque che il Difensore Civico Regionale non può intervenire ai sensi dell'art.136 non sussistendone gli estremi.

Ti prego di esaminare le osservazioni che io ho avanzate nel solo intento avere chiari i miei compiti e le mie attribuzioni in materia di accesso.

Ti ringrazio anticipatamente e Ti porgo cordiali saluti.

Avv. Giulio Stolfi



REGIONE TOSCANA

Il Difensore Civico

M.G. ATTI

Prot. 2538/4.1.21

Firenze, 17 maggio 2001

Dr. Roberto Louvin
Presidente della Conferenza dell'Assemblea,
dei Consigli Regionali e delle Province autonome

R O M A

Egregio Presidente,

nel rivolgerLe innanzitutto i più cordiali saluti, mi preme informarLa che la collaborazione avviata grazie al Suo personale impulso ha ricevuto una significativa conferma dal recente incontro di una rappresentanza dei Difensori civici regionali con il Coordinamento delle Commissioni per i nuovi Statuti regionali.

Questi sviluppi hanno posto le basi per una nuova configurazione statutaria della difesa civica, in sintonia con il crescente ruolo delle Assemblee regionali, quali sede istituzionale di garanzia e di controllo, in direzione di un collegamento più avanzato fra tutela dei diritti umani e di cittadinanza e modernizzazione delle regole e dell'organizzazione amministrativa.

Il Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome attribuisce a questo comune impegno un significato strategico, nell'obiettivo di una legge quadro nazionale capace di raccogliere i risultati di una trentennale esperienza e di inserire a pieno titolo la difesa civica italiana nelle grandi tradizioni europee.

E' un fatto che la difesa civica regionale costituisce oggi l'asse portante di un sistema di tutela "non giurisdizionale". In questa ottica, l'esigenza di superare le difficoltà che finora hanno impedito in alcune Regioni la creazione del Difensore civico acquista naturalmente un carattere prioritario, quale presupposto per l'estensione della difesa civica in tutto il territorio nazionale e la costruzione di sistemi regionali di tutela orientati in una prospettiva federale.

REGIONE TOSCANA**Il Difensore Civico**

Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici esprime quindi piena adesione alla possibilità di una iniziativa congiunta con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome per avviare nelle diverse realtà la valutazione delle forme e degli strumenti necessari a colmare un evidente squilibrio territoriale, rilanciando il ruolo e l'autonomia della difesa civica.

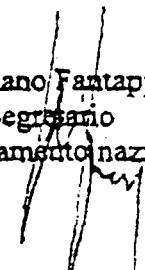
A tal fine sarà mia premura assumere opportune intese con il Suo Ufficio, anche al fine di programmare una eventuale rappresentanza del nostro Coordinamento nazionale.

In attesa di conoscere le Sue determinazioni, mi preme trasmetterLe gli orientamenti del Coordinamento nazionale per l'attuazione della legge 340/2000 in materia di accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa, nell'intento di superare l'evidente disparità, per non dire il vero e proprio "vuoto", che si è venuto a determinare nella tutela di fondamentali diritti là dove ancora non sia stato istituito il Difensore civico locale.

Dato il rilievo istituzionale, confido sulla opportuna considerazione delle possibili iniziative di legge utili ad affermare, in ogni regione, pari opportunità dei cittadini nell'esercizio di diritti che attengono direttamente alla pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Assicurando ogni disponibilità per quanto si rendesse necessario, resto quindi in attesa di Sue gradite comunicazioni, inviandoLe, anche a nome del Coordinamento nazionale, i più cordiali saluti.

Dr. Romano Fantappiè
Segretario
Coordinamento nazionale



COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Orientamenti interpretativi e applicativi per l'attuazione dell'art. 15 della legge n. 340 del 24/11/2000 in materia di accesso ai documenti amministrativi

Con legge 340/2000 (*Disposizioni per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*), pubblicata sulla G.U. del 24 novembre scorso, viene introdotta, attraverso l'art.15, una nuova specifica competenza del Difensore civico in materia di accesso ai documenti amministrativi, che modifica in misura significativa il comma 4 dell'art. 25 della legge 7/8/1990 n.241.

La nuova disciplina stabilisce infatti che, ove il cittadino non riesca ad ottenere un risultato utile alla domanda di accesso avanzata alla amministrazione che ha prodotto o detenga il documento, può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, oppure richiedere, nello stesso termine, l'intervento alternativo del Difensore civico competente.

La richiesta d'intervento al Difensore civico competente interrompe il termine per la presentazione del ricorso al TAR. Il Difensore civico, qualora ritenga illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica alla amministrazione interessata. Decorso trenta giorni senza che quest'ultima abbia emanato il provvedimento confermativo motivato, l'accesso è consentito *ope legis*.

La legge di semplificazione 340/2000 introduce quindi un nuovo "sistema" in materia di accesso ai documenti amministrativi, con l'obiettivo di mettere

a disposizione dei cittadini un ulteriore strumento di tutela, individuato nel Difensore civico "competente", e offrendo, in via facoltativa, un rimedio che presenta anche evidenti potenzialità deflattive nei riguardi del contenzioso giurisdizionale.

Sul piano della concreta attuazione della nuova normativa, è pacifico che la "competenza" ad intervenire faccia capo in via pregiudiziale al Difensore civico istituito presso l'amministrazione che si oppone all'accesso. Quindi, a livello decentrato, al Difensore civico di Comuni, Province e Comunità montane e, rispettivamente, al Difensore civico regionale riguardo a funzioni proprie della Regione o di enti e aziende da essa dipendenti.

L'estensione dei poteri e delle funzioni del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, operata con legge nazionale 127/97 (*Bassanini bis*), offre al cittadino la copertura per l'esercizio, anche a questo livello, del nuovo strumento di tutela.

Ciò premesso, poiché l'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), confermando l'art. 8 della legge 142/90, ha sostanzialmente lasciato alla "facoltà" delle autonomie locali l'istituzione del Difensore civico, è evidente la disparità di trattamento che si viene a determinare là dove manchi il Difensore civico locale.

Uno squilibrio che rileva immediatamente alla pubblicità e alla trasparenza della pubblica amministrazione e che vanifica la pregiudiziale uguaglianza dei cittadini anche negli strumenti a garanzia di diritti e interessi pienamente riconosciuti dall'ordinamento.

L'iniziativa dei Consigli regionali, quali sede istituzionale delle funzioni di controllo e di garanzia, potrebbe colmare questo vuoto, individuando nel

Difensore civico regionale lo strumento "competente" ad assicurare al cittadino, anche là dove ancora non sia stato istituito il Difensore civico locale, l'esercizio del diritto di accesso nei confronti della amministrazione di riferimento, nei termini e secondo i principi stabiliti dalla legge 24 novembre 2000 n.340.

In effetti, nella Regione Liguria, dove questa funzione "suppletiva" del Difensore civico regionale aveva ottenuto un avalimento di carattere generale attraverso recenti disposizioni legislative, questo problema non si pone, avendo trovato adeguata copertura.

Al riguardo, su un altro versante, si è collocato il precedente della legge toscana 52/99 in materia di concessioni edilizie, che affida al Difensore civico regionale una funzione suppletiva là dove non risulti istituito il Difensore civico locale.

E' un fatto che, in assenza di una normativa nazionale in materia di difesa civica, la quale sola potrebbe delineare la distribuzione organica e razionale delle competenze tra i Difensori civici operanti ai diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Enti locali), il quadro delle funzioni del Difensore civico, in quanto rimesso ad una molteplicità di fonti normative, rischia di risultare disomogeneo, anche riguardo al nuovo sistema per l'accesso alla documentazione amministrativa. Basti qui richiamare, in assenza del Difensore civico nazionale, la mancata efficacia delle nuove disposizioni nei confronti della amministrazione centrale.

Questi orientamenti intendono perciò assicurare ad ogni cittadino pari opportunità nella tutela di un fondamentale diritto, quale è quello sull'accesso alla documentazione amministrativa, valorizzando sia la funzione dell'istituto regionale di difesa civica sia l'autonomia statutaria e regolamentare delle amministrazioni locali.

Sulla scorta di questi orientamenti interpretativi e applicativi una iniziativa dei Consigli regionali potrebbe essere ancorata ai seguenti punti:

- al fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della L. 24/11/2000 n. 340, il Difensore civico regionale è competente in tutti i casi in cui la richiesta di accesso investe funzioni proprie della Regione, di aziende od enti regionali, nonché, ai sensi della Legge 127/97, di uffici periferici delle amministrazioni statali;
- ove la richiesta di accesso riguardi funzioni di un ente locale, la competenza si intende riferita al Difensore civico locale ove istituito. In assenza del Difensore civico locale, la competenza è del Difensore civico regionale;
- qualora, a norma dell'art. 15, e a seguito dell'intervento del Difensore civico, l'accesso alla documentazione risulti consentito, l'omissione o il ritardo da parte dell'amministrazione interessata è sanzionabile nelle forme e nei limiti di cui all'art. 136 del D.lgs. 267/00 in materia di atti obbligatori per legge.

Roma, 6 aprile 2001

PAGINA BIANCA

COORDINAMENTO NAZIONALE
DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Proposta di emendamento al DDL AS776

“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001”

Roma, 11 gennaio 2002

PAGINA BIANCA

IPOTESI NORMATIVA
elaborata dal Gruppo di Lavoro
(BARBETTA, COLLI, SCIACCHITANO)

Proposta di emendamento al DDL AS776
"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo
e codificazione - Legge di semplificazione 2001"

Premessa

La proposta di emendamento ha lo scopo di completare il disegno delineato nei primi due articoli del disegno di legge "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001".

Il completamento consiste nel rendere organico l'ordinamento dell'istituto del difensore civico inteso come mezzo messo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni per dare effettività al diritto alla buona amministrazione così come inteso nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (cfr. artt. 41-43).

La frammentarietà della legislazione italiana in materia di difesa civica segnala, da un lato, la corretta intuizione del legislatore che vuol dare risposta ad una domanda reale che viene dalla società (domanda di tutela in forme dialogiche, immediate, di facile accesso a fronte di irregolarità, ritardi, iniquità, carenze d'informazione, discriminazioni in cui si imbatte il cittadino), mentre, da un altro lato, tale frammentarietà rivela la sinora mancata maturazione di una risposta organica a tale esigenza in conformità a quanto si è già consolidato nella quasi totalità dei Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi della democrazia liberale e nella stessa Unione europea.

Il processo di riforme istituzionali e amministrative che ha caratterizzato l'ultimo decennio delle vicende pubbliche italiane ha avuto tra le sue tendenze più incisive: a) il progressivo estinguersi dei controlli preventivi di legittimità sugli atti; b) il rafforzamento degli organi esecutivi rispetto alle assemblee; c) l'attribuzione agli apparati tecnico-burocratici di accresciuti poteri di gestione.

Queste tendenze hanno prodotto una forte attenuazione di incisività del sindacato, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo politico, sugli atti degli organi esecutivi e dei loro apparati burocratici.

In questo quadro il cittadino è spinto a considerare come unica sede di tutela dei propri diritti quella giurisdizionale, provocandone la progressiva paralisi.

Ragioni di funzionalità consigliano la messa in atto di meccanismi che prevengano e limitino il sovraccarico di contenzioso giurisdizionale. Il difensore civico è qualificato presidio finalizzato a tale scopo in tutti i Paesi dove è stato attivato.

D'altro canto la stessa salvaguardia dell'equilibrio democratico sconsiglia di offrire al cittadino come unica via di ripristino di sereni rapporti con le pubbliche amministrazioni e di ristoro delle difficoltà che con queste incontra quella giurisdizionale.

Da ciò deriva la necessità della funzione difesa civica, che si connota in termini di universalità ed è perciò da considerare, a buona ragione, tra le funzioni fondamentali ex art. 117, comma 2, lett. p) Cost., come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La proposta di emendamento ha l'obiettivo di creare anche in Italia un sistema generalizzato e organico di difesa civica, basato sulle più mature esperienze sinora realizzate, quelle regionali e locali, in modo che la tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali sia assicurata a tutti i cittadini, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, secondo modalità e con mezzi uniformi.

Art. 2 bis

(Riassetto normativo in materia di difesa civica)

1. Il governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo - su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - per il riassetto delle disposizioni statali in materia di difesa civica ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1999, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il difensore civico è organo di tutela che opera secondo criteri e procedure non giurisdizionali al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi a fronte di atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti lesivi dei principi di buona amministrazione e di dignità della persona. Alla difesa civica sono preclusi interventi sull'esercizio delle funzioni giudiziaria, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica;
- b) fatte salve le prerogative degli organi legislativi e giurisdizionali, il difensore civico svolge funzioni di valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi, funzioni di composizione delle controversie, funzioni di promozione di atti di riforma;
- c) il difensore civico, nei casi stabiliti dalla legge, fissa i termini per provvedere, sospende per un tempo prefissato l'efficacia degli atti amministrativi, nomina i commissari ad acta;

- d) il difensore civico è scelto dalle assemblee elettive e ad esse risponde dell'esercizio delle sue funzioni;
- e) il difensore civico opera in autonomia ed indipendenza, agisce su richiesta o di propria iniziativa, nell'esercizio delle sue funzioni non riceve alcuna direttiva da altre autorità;
- f) gli istituti che definiscono lo status del difensore civico assicurano condizioni adeguate per l'assolvimento dei suoi compiti;
- g) il difensore civico ha accesso a tutti gli atti, documenti e informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni ed ogni soggetto investito di una pubblica funzione è tenuto ad assicurargli collaborazione;
- h) il sistema di difesa civica della Repubblica è costituito dai difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e dai difensori civici degli enti locali opportunamente tra loro coordinati, al fine di assicurare la tutela nei confronti di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali nonché dei correlati sistemi di erogazione di pubblici servizi;
- i) le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali regolano l'esercizio delle funzioni del difensore civico, gli assegnano le risorse necessarie e gli riconoscono autonomia organizzativa per assicurare l'indipendenza e l'efficacia della sua azione;
- j) la legge determina le modalità di esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del difensore civico da parte di Regioni, Province autonome ed Enti locali.

**REGIONE BASILICATA**

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Prot. n. 61

All. n. 6

Potenza, 28 GEN 2002

Dott. Agatino Mancusi
Presidente della
Commissione Speciale per la
Riforma dello Statuto
Consiglio Regionale
S E D E

e. p.c.

Vicepresidente del Consiglio
Regionale
Avv. Antonio di Sanza
Presidente III Commissione
Congresso delle Regioni
S E D E

OGGETTO: nuovi Statuti regionali ex art. 123 Cost. modificato dalla L. Cost.
n. 1/99.

La prego innanzitutto di gradire i miei complimenti per il prestigioso ed importante incarico che Le è stato degnamente affidato, insieme con i fervidi auguri di buon lavoro nell'interesse della nostra regione.

Colgo l'occasione per rappresentare alla S.V. che, a mio avviso, la redazione dei nuovi Statuti regionali offre alle Regioni l'opportunità di concorrere autorevolmente a rafforzare il ruolo e l'importanza del Difensore Civico Regionale in modo da portare questo istituto a livello dei consimili organismi di tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Come Lei ben sa, l'istituto del Difensore Civico va sempre più diffondendosi e affermandosi quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni per dare effettività al diritto dei cittadini alla buona amministrazione conformemente a quanto indicato nella "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" (artt.41-43) ed in attuazione altresì dell'art.97 della nostra Costituzione.

Sono convinto che una adeguata previsione della difesa civica nei nuovi Statuti regionali è essenziale per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, in relazione all'attuale situazione italiana che per quanto concerne la difesa civica è caratterizzata

dalla mancanza di un'apposita previsione costituzionale e di una legge quadro nazionale, nonché dalla frammentarietà delle disposizioni legislative regionali e nazionali intervenute nella materia.

Ciò appare con ancora maggiore evidenza se si considera la modifica del Titolo V della Costituzione, in seguito alla quale sono emersi problemi di non poco momento come, ad esempio, la soppressione del Co.Re.Co..

Come certamente Le è noto, il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome si è costantemente interessato al potenziamento della difesa civica italiana e ha compreso che la modifica degli Statuti regionali può contribuire notevolmente a consolidare la legittimazione e l'autorità della difesa civica italiana.

Già nella riunione del 29 Settembre 2000 il Coordinamento approntò un dettagliato documento su questo problema.

Unisco alla presente copia del documento anzidetto affinché la S.V. possa esaminarlo nelle sue principali proposizioni. Io mi limito ovviamente ad accennare alcuni elementi e alcune osservazioni poste in risalto dal ripetuto documento, nel quale si afferma innanzitutto che i nuovi Statuti regionali debbono contenere la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale nel nuovo impianto statutario regionale.

Si pone in evidenza nel documento che, mentre le precedenti disposizioni dell'art.123 Cost. prevedevano che "lo Statuto... stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione", le nuove disposizioni prevedono che lo Statuto "determina la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e formazione".

L'espressione "forma di governo", che per la prima volta entra nella nostra Costituzione, obbliga non solo a definire i rapporti fra gli organi di governo in senso stretto (Giunta e Presidente della Giunta) e l'altro organo di rilievo costituzionale (Presidente del Consiglio) ma anche a disciplinare le relazioni di tutti questi organi con il "sistema esterno" sia istituzionale (costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia "comunitario" (costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive).

Proprio in questo ambito di interrelazione tra il sistema regionale e quello esterno si può individuare lo spazio nel quale fondare le ragioni della presenza dell'istituto del Difensore Civico nello Statuto.

Ciò perché si configura come istituto che dà effettività e certezza con l'esercizio del diritto di tutela non giurisdizionale riconosciuto agli interlocutori esterni del sistema regionale e che si configura altresì come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

Il documento si sofferma inoltre sulla necessità dell'istituto del Difensore Civico e conseguentemente sul carattere di norme necessarie che va attribuito alle norme statutarie in materia.

Mi preme rilevare soprattutto che secondo i miei Colleghi gli Statuti regionali devono collocare le norme sul Difensore Civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza e non già nell'ambito dei Titoli che trattano "Amministrazione", "Controlli", "Partecipazione".

Il documento in parola mentre avverte che le norme statutarie devono essere essenziali e sintetiche, compatibilmente con l'esigenza di stabilire i criteri e i principi

fondamentali regolanti l'istituto, indicano i contenuti essenziali che le norme stesse devono avere e cioè:

- a) autonomia e indipendenza della difesa civica;
- b) individuazione dei destinatari degli interventi del Difensore Civico;
- c) il Difensore Civico agisce su richiesta o di propria iniziativa;
- d) il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Regionale e ad esso è tenuto a riferire (oltre che al Parlamento).

Ovviamente, la disciplina specifica in tutti i suoi aspetti della difesa civica va lasciata alla legge ordinaria competente a completare l'ordinamento dell'istituto in conformità delle previsioni statutarie.

Con lettera del 20 ottobre 2000 n. 556, della quale anche unisco copia, informai in proposito il Sig. Presidente del Consiglio Regionale.

Il medesimo Signor Presidente fece tenere il documento del Coordinamento all'On. Gianfranco Blasi, predecessore della S.V. nella carica di Presidente della Commissione Speciale per la riforma dello Statuto.

L'On. Blasi, con lettera del 12 Gennaio 2001 ebbe l'amabilità di assicurarmi il suo fattivo interessamento con lettera che invio in copia.

A sua volta il Segretario del Coordinamento, Dott. Romano Fantappiè, da me opportunamente informato, formulò i propri ringraziamenti all'On. Blasi rendendo poi noto a tutti i Colleghi l'atteggiamento della nostra Regione.

Unisco copia anche della lettera del Dr. Fantappiè.

Recentemente, una delegazione del nostro Coordinamento è stata ascoltata a Roma il 17 Gennaio corrente dal Vicepresidente del Consiglio Regionale, Avv. Antonio Di Sanza, nella sua qualità di Presidente della III Commissione del Congresso delle Regioni in ordine ai problemi della difesa civica regionale italiana emersi nel corso del processo di innovazione dei nostri istituti e del nuovo ruolo assegnato alle Regioni.

In questo incontro molto cordiale il Presidente Di Sanza ha affermato la volontà delle Regioni di farsi carico dei problemi che sono stati ampiamente rappresentati dal nostro Coordinamento.

Questa volontà troverà verifica, come ha annunciato il Presidente Di Sanza, in una seduta che il Congresso delle Regioni terrà a Marzo nella quale sarà posta all'O.d.G. un'apposita Risoluzione in materia di difesa civica.

Fra gli argomenti discussi nella riunione del 17 Gennaio è compresa ovviamente anche la redazione dei nuovi Statuti regionali.

Sono trattati certamente anche altri problemi e sono avanzate proposte in ordine alle nuove attribuzioni da conferire alla difesa civica.

Si è accennato anche al problema della soppressione del Co.Re.Co.. A quest'ultimo riguardo La informo che la Regione Toscana ha di recente emanato in materia di controlli la legge n. 2 che, ad ogni buon fine, Le invio in copia anche se nutro molte perplessità in ordine alle soluzioni adottate con la legge stessa.

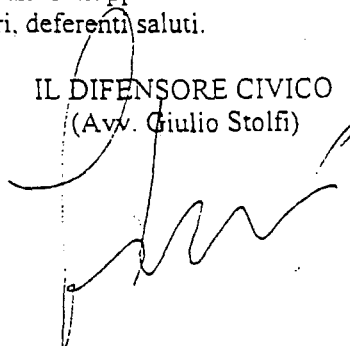
Altro problema considerato è quello della supplenza dei Difensori Civici locali non presenti negli Enti medesimi. Si tratta a mio avviso però di una questione che molto difficilmente può essere risolta dalle norme regionali.

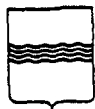
Tutto ciò posto, nell'assicurarLe la mia disponibilità, mi permetto di farLe tenere una bozza di modifica statutaria in ordine alla difesa civica regionale che nella mia qualità di componente della delegazione ho già fatto tenere al Presidente Di Sanza.

Nella nuova versione che ora Le faccio tenere ho considerato anche l'opportunità che nello Statuto sia contenuta una disposizione relativa alla costituzione della Segreteria della difesa civica regionale.

Mi riservo di informarLa degli eventuali sviluppi che si verificheranno in materia di difesa civica e Le porgo i miei migliori, deferenti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
(Avv. Giulio Stolfi)



**REGIONE BASILICATA**

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

RACCOMANDATAProt. N. 292

29 APR. 2002

All. N. _____

Potenza. _____

Alla Prof.ssa Maria Anna Fanelli
Presidente C.R.P.O.
Via del Gallitello n. 91
POTENZA

e. p. c. : Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
S E D E

" " " Al Sig. Dirigente Generale
Consiglio Regionale
S E D E

Gentile Presidente,

con la nota cui rispondo Ella mi ha inviato copia di una lettera a Lei indirizzata dalla Signora Monaco Anna Maria.

Tanto ha fatto invocando "lo spirito di collaborazione che caratterizza le nostre realtà".

Mi sembra di comprendere che Lei si riferisca all'art. 2, punto 6, L. R. 27/91.

Orbene. Le ricordo che con la mia nota n. 215 del 26 marzo 2002 già Le avevo precisato i limiti posti dalle leggi vigenti alla mia attività.

La Sua nuova lettera con la quale Ella chiede che io mi pronunzi sul caso mi impone di chiarire ancora una volta la mia posizione ed i miei compiti.

Cito testualmente a questo riguardo l'art. 2, comma II, L.R. 11/86 "Il Difensore Civico ha il compito di tutelare i cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione".

Aggiungo che a termini dell'art. 3, comma IV, della stessa legge "Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro".

Da quanto sopra deriva che essendo il Difensore Civico una autorità preposta alla tutela non giurisdizionale dei cittadini per l'esercizio delle attribuzioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali e statali è escluso che la dizione "con permanenti

forme di collaborazione" usata dall'art. 2, punto 6, L.R. 27/91 possa essere interpretata come attribuzione di compiti di consulenza.

In altre parole, io non sono un organo consultivo e quindi non posso esprimere pareri.

Tanto meno posso fare pronunciamenti attesa la natura delle mie funzioni.

Aggiungo ancora che potendo io agire solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate dalla normativa vigente, mi è preclusa ogni attività nei confronti di soggetti privati.

Per cercare di dare un senso alla previsione del legislatore del citato art.2, si può ipotizzare che cittadini, singoli o associati, che lamentino violazioni delle norme di parità nei loro confronti effettuate dalle suddette amministrazioni pubbliche, possono rivolgersi a me direttamente, beninteso nei limiti da me sopra indicati.

Consegue che, a mio sommosso avviso, la "collaborazione" all'opera di codesta Commissione può essere intesa soltanto come espletamento da parte mia di facoltà rientranti nei miei compiti di istituto.

Non posso tacere peraltro che nutro forti dubbi sulla attuale applicabilità della L.R. 27/91 nella parte in cui assegna a codesta Commissione funzioni di "vigilanza" in ordine all'applicazione delle leggi di parità e, conseguentemente, sull'applicabilità anche dei vaghi e imprecisati riferimenti al mio Ufficio.

E' da osservare difatti che il reale contenuto dell'art. 2 - punto 6 - risulta soltanto dal coordinamento con il punto 7 del medesimo articolo.

E' soltanto in questo punto 7, difatti, che vengono specificate le modalità di esercizio e le facoltà della vigilanza.

A prescindere anche dai fortissimi dubbi che mi sorgono in ordine alla legittimità di quella pur sempre vaga terminologia "assume informazioni sui luoghi di lavoro" che farebbe pensare ad una possibilità di codesta Commissione di accedere in luoghi di proprietà privata, sta di fatto che la normativa di quell'art. 2 è stata ampiamente superata dal successivo D.L. 196/2000 il quale attribuisce ben altri poteri, penetranti e incisivi, ai Consiglieri di Parità, non a caso definiti "pubblici ufficiali".

Poteri e facoltà che vengono definiti questa volta di "controllo" e non più di "vigilanza".

E' da osservare inoltre che i Consiglieri di Parità, per l'acquisizione di informazioni sui luoghi di lavoro, si avvalgono degli Uffici del Lavoro i cui funzionari nell'espletamento dei loro compiti sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno ogni possibilità di accedere sui luoghi di lavoro.

Quest'ultima osservazione la formulo per avvalorare i miei dubbi sulla legittimità delle attribuzioni di cui all'art. 2, punto 7, L.R. 27/91 in cui si ipotizza una possibilità di accesso di codesta Commissione nei luoghi di lavoro.

In considerazione di quanto sopra ho detto, prego il Signor Presidente del Consiglio Regionale di valutare l'opportunità che l'art. 2, L.R. 27/91 nei suoi punti 6 e 7 sia abrogato in modo da evitare che due norme, della quale la seconda in definitiva supera la prima, vengano contemporaneamente attuate con gli inconvenienti, i dubbi, le incertezze e l'instaurazione di possibili contenziosi, propri di un siffatto stato di cose.

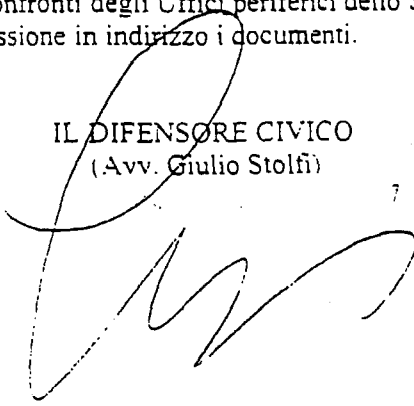
Quanto meno, Le chiedo di proporre l'abrogazione del citato art. 2 - L.27/91 - nella parte in cui stabilisce "permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico" che esulano dalle naturali attribuzioni dell'Ufficio medesimo e

distolgono il personale, già esiguo, dai compiti d'istituto con inutile aggravio di lavoro per questa difesa civica le cui competenze diventano sempre più numerose e complesse per effetto di norme statali, ad esempio in materia di controllo sostitutivo e di accesso, per non parlare dell'estensione dei poteri nei confronti degli Uffici periferici dello Stato.

Tanto precisato, restituisco alla Commissione in indirizzo i documenti.

Distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
(Avv. Giulio Stolfi)



CONGRESSO DELLE REGIONI

Seconda Sessione 2002 - Roma, 5 giugno 2002

Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio

Risoluzione in materia di difesa civica

Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione delle istituzioni della Repubblica - ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa - hanno dato origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell'ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

- la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico;
- il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici.

Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

Il Congresso delle Regioni

impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

- a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;
- b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua Istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;
- c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione

amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;

d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità delle competenze del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti ispirate a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;

e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;

f) a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;

g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;

h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica.

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 17 gennaio 2002

Le Regioni italiane per una difesa civica europea

L'istituto del difensore civico va sempre più diffondendosi e potenziandosi, quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni, per dare effettività al diritto ad una buona amministrazione, nel senso manifestato dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (artt. 41-43).

La frammentarietà della legislazione italiana in materia di difesa civica segnala, da un lato, la corretta intuizione del legislatore che vuol dare risposta ad una domanda reale che viene dalla società (domanda di tutela in forme dialogiche, immediate, di facile accesso a fronte di irregolarità, ritardi, iniquità, carenze di informazione, discriminazioni in cui si imbatte il cittadino), mentre, da un altro lato, tale frammentarietà rivela la sinora mancata maturazione di una risposta organica a tale esigenza, in conformità a quanto si è già consolidato nella quasi totalità dei Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi delle democrazie liberali e nella stessa Unione europea.

Dopo le ultime modificazioni costituzionali è discusso se lo Stato possa ancora dettare norme in materia di difesa civica. In ogni caso non vi è dubbio che spetti in via principale alle Regioni la potestà normativa in materia, allo scopo di determinare le modalità per assicurare le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere tutelati su tutto il territorio nazionale in quanto costituzionalmente garantiti. Rimane aperto il problema della tutela del cittadino nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché quello della rappresentatività della difesa civica italiana nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli organismi internazionali.

Il processo di riforme istituzionali ed amministrative che ha caratterizzato l'ultimo decennio delle vicende pubbliche italiane ha avuto fra le sue tendenze più incisive: a) il progressivo estinguersi dei controlli preventivi di legittimità sugli atti; b) il rafforzamento degli organi esecutivi rispetto alle assemblee; c) l'attribuzione agli apparati tecnico-burocratici di accresciuti poteri di gestione.

Queste tendenze hanno prodotto una forte attenuazione di incisività del sindacato sugli atti degli organi esecutivi e dei loro apparati burocratici, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo politico.

In questo quadro il cittadino è spinto a considerare come unica sede di tutela dei propri diritti quella giurisdizionale, provocandone la progressiva paralisi, senza contare il problema dei relativi costi sociali ed economici.

Ragioni di funzionalità e soprattutto di giustizia sostanziale in vista della pace sociale consigliano la messa in opera di meccanismi che prevengano e limitino il sovraccarico di contenzioso giurisdizionale. Il difensore civico è un qualificato presidio finalizzato a tale scopo in tutti i Paesi dove è stato attivato ed efficacemente opera.

Per riportare la normativa ad un criterio di organicità comprensivo di tutte le più rilevanti esigenze sembra necessaria l'adozione, a livello nazionale o regionale secondo la competenza di ciascuno, di misure che si ispirino ai principi di seguito elencati:

- 1) il difensore civico è organo di tutela che opera secondo criteri e procedure non giurisdizionali al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi a fronte di atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti illegittimi o comunque lesivi dei principi di imparzialità, buona amministrazione e dignità della persona. Alla difesa civica sono preclusi interventi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica;
- 2) fatte salve le prerogative degli organi legislativi e giurisdizionali, il difensore civico svolge funzioni di valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi, funzioni di composizione delle controversie in cui sia parte un soggetto pubblico, funzioni di promozione di atti di riforma;
- 3) il difensore civico, nei casi stabiliti dalla legge, a fini di conciliazione e di contenimento delle controversie giurisdizionali, sospende per un tempo prefissato l'efficacia degli atti amministrativi, fissa i termini per provvedere, esercita i controlli sostitutivi previsti dalla legislazione statale e regionale;
- 4) il difensore civico è eletto dalle Assemblee con modalità atte ad assicurarne la indipendenza, e ad esse risponde dell'esercizio delle sue funzioni;

- 5) il difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni non riceve alcuna direttiva da altra autorità; egli agisce su richiesta o di propria iniziativa; la procedura davanti al difensore civico è svincolata da ogni formalità; ogni soggetto investito di una pubblica funzione è tenuto ad assicurargli la collaborazione;
- 6) le disposizioni che disciplinano lo status del difensore civico assicurano condizioni e strumenti per l'assolvimento adeguato dei suoi compiti;
- 7) il difensore civico nell'ambito delle sue competenze ha accesso a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni;
- 8) il sistema della difesa civica della Repubblica è costituito dai difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dai difensori civici degli Enti locali opportunamente fra loro coordinati, al fine di assicurare in ogni regione la tutela nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché dei collaterali sistemi di erogazione di pubblici servizi;
- 9) le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali regolano l'esercizio delle funzioni di difesa civica, assegnano le risorse necessarie e riconoscono autonomia organizzativa e finanziaria per assicurare la indipendenza e l'efficacia della azione;
- 10) la legge regionale determina gli ambiti territoriali della difesa civica secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza;
- 11) la legge disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del difensore civico affinché nessun cittadino rimanga privo di tutela.

I difensori civici regionali e delle province autonome confidano nell'iniziativa del Congresso delle Regioni, quale sede di più compiuta rappresentanza dei Parlamenti regionali, per giungere presto all'attivazione della difesa civica in quelle Regioni ove ancora manca e per incidere efficacemente nei processi legislativi in corso a livello nazionale e a livello regionale (Legge di semplificazione 2001, razionalizzazione delle Authority, revisione della Legge 241/1990, revisione del decreto legislativo n.267/2000, provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, nuovi Statuti regionali) al fine di portare a compimento un ordinamento della difesa civica italiana allineato a quello degli altri Stati dell'Unione Europea, confermando così la lungimiranza dei legislatori regionali che consentì il decollo della difesa civica nel nostro Paese nella prima stagione delle Regioni.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO B

QUADRO NORMATIVO

PAGINA BIANCA

L.R. 14 giugno 1986, n. 11 (1).
Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

Art. 1

È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina e di revoca del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Il Difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della *Costituzione*.

Segnala, altresì, ai competenti organi disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 3

Il Difensore civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente.

Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio regionale.

Art. 4

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

Art. 5

Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Art. 6

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla *L.R. 25 marzo 1983, n. 11*.

Art. 7

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:

- professori ordinari di Università in materia giuridica;
- magistrati in quiescenza;
- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;
- dirigenti nella Pubblica amministrazione;
- parlamentari;
- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:

- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione

delle Unità sanitarie locali;

- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore civico automaticamente (2).

Art. 8

Il Difensore civico dura in carica cinque anni (3).

Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla *L.R. 25 marzo 1983, n. 11*.

È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 9

Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere regionale (4).

Art. 10

Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 giugno 1986, n. 25.

(2) Articolo così modificato dall'art. 1, *L.R. 2 marzo 1988, n. 6*.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, *L.R. 2 marzo 1988, n. 6*.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 6, *L.R. 12 settembre 2000, n. 59*. Il testo originario era così formulato: « Art. 9. Al Difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% di quella netta percepita dal Consigliere regionale. ».

Art. 2

1. Il richiamo normativo all'articolo 7, comma 1, contenuto nei comma primo e terzo dell'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32, deve correttamente intendersi riferito all'articolo 8, comma 1.

Art. 3

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 settembre 2000.

BUBBICO

Legge regionale 12 settembre 2000, n. 59

RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE O, COMUNQUE, DI QUALSIASI ORGANISMO, NOMINATI DALLA REGIONE, COMMISURATA ALLA INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1

1. La indennità di carica degli Amministratori di Enti o Aziende o, comunque di qualunque altro Organismo, nominati dalla Regione, che, ai sensi della vigente normativa, è commisurata alla indennità di carica del Consigliere regionale, è determinata con riferimento alla indennità lorda dallo stesso percepita.
2. La indennità di carica di cui al precedente comma non può essere, comunque, superiore al 65% dell'indennità lorda percepita dal Consigliere Regionale.
3. Le indennità di carica degli amministratori di Enti o Aziende che, attualmente, sono determinate in misura superiore alla percentuale del 65% si intendono commisurate a quella massima prevista dal precedente comma.

Art. 2

1. La disposizione del precedente articolo 1 si applica a partire dalle nomine effettuate ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32.

Art. 3

1. I rappresentanti della Regione in Enti, Istituti o Organismi da essa non istituiti o dipendenti, chiamati dai rispettivi organi a determinare la indennità di carica degli Amministratori, debbono attenersi, nell'espressione del voto, alle direttive del Consiglio Regionale, preventivamente consultato per iniziativa dei singoli rappresentanti.

Art. 4

1. È abrogata la legge regionale 11 novembre 1991, n. 19 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 5

1. Per l'esercizio finanziario in corso i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dei bilanci degli enti interessati.
2. Gli oneri a carico del bilancio regionale trovano imputazione nei rispettivi capitoli del bilancio stesso.
3. Per gli anni successivi i bilanci degli enti interessati ed il bilancio regionale determineranno l'entità degli oneri da stanziare.

Art. 6

1. L'articolo 9 della L.R. n. 11 del 14 giugno 1986 è così modificato:

"Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere Regionale".

Art. 7

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ART. 2

Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 7 agosto 1986 n. 13 è sostituito dal seguente:

— L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nonché delle imprese che operano in Basilicata e delle associazioni degli industriali, di cui al precedente art. 1.

ART. 3

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 21 novembre 1991.

BOCCIA

Legge regionale 26 novembre 1991, n. 27

**NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARITÀ E LE
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA.**

ART. 1

Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio regionale di Basilicata, la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:

— effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità dei diritti tra uomo e donna;

— formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;

— formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la condizione delle donne;

— interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali, e incoraggia la realizzazione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;

— favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;

— vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico;

— assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme sulla parità previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale, anche su segnalazione della Commissione, può revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati;

— raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi allo sviluppo delle politiche di parità;

— promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione, anche al fine di favorire l'affermazione di un'immagine appropriata della donna lucana.

ART. 3

La Commissione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla elezione dei nuovi componenti.

La Commissione è composta da 20 donne prescelte:

a) nell'ambito delle associazioni e dei movimenti rappresentativi delle donne sul piano regionale, costituite da almeno tre anni, che abbiano come fine statutario la crescita culturale, politica e sociale della donna;

b) nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;

c) nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nella regione;

d) nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile operanti nella regione;

e) fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.

La Commissione, nelle sua prima adunanza, indetta su convocazione del Presidente del Consiglio Regionale, dopo l'assunzione della Presidenza provvisoria da parte del componente più anziano di età, procede alla elezione del proprio Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 4

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge le organizzazioni indicate ai punti a), b), c), d) del secondo comma del precedente art. 3, trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le proprie designazioni.

Le organizzazioni indicate alla lettera a) del secondo comma del precedente art. 3, oltre alle designazioni, devono trasmettere copia conforme all'originale del proprio statuto.

Ad analogo obbligo sono sottoposte le organizzazioni della cooperazione femminile operanti nella regione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale sottopone le stesse all'esame del Consiglio regionale per accertarne la validità.

Accertata la validità delle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale trasmette l'elenco dei candidati ai gruppi consiliari ed iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la elezione per la nomina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 5

Il Consiglio regionale elegge la Commissione di cui all'art. 3, con sistema proporzionale su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 legge reg. 24-1-89, n. 1.

Le liste di cui al comma precedente dovranno essere composte dai nominativi inclusi nell'elenco di cui all'art. 4.

Le liste predisposte dai gruppi consiliari possono essere integrate con nominativi di donne che abbiano i requisiti previsti dalla lett. «e» del II comma dell'art. 3.

ART. 6

La Commissione invia entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri regionali. Tale relazione sarà illustrata in sede di discussione del bilancio regionale, in Consiglio, dal Presidente della Giunta.

ART. 7

La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta, ai 20 componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall'art. 4 della L.R. 5-3-79 n. 7 e successive modificazioni, ed un gettone di presenza previsto per il funzionamento dei comitati e delle commissioni.

ART. 8

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di L. 5 milioni, farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul cap. 550 dello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale, avente per oggetto: «Spese per il funzionamento di comitati, commissioni e consigli, com-

presi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto anche ai membri estranei all'Amministrazione», che presenta la richiesta disponibilità.

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con legge di bilancio degli esercizi corrispondenti.

ART. 9

La legge regionale 4 settembre 1986, n. 21 è abrogata.

ART. 10

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 26 novembre 1991.

BOCCIA

Legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DI RECUPERO DELLE OPERE ABUSIVE

**CAPO I
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

**ART. 1
(Oggetto)**

1. La Regione Basilicata, con la presente Legge, detta norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**ART. 2
(Destinazione d'uso)**

1. I comuni della Basilicata, in sede di prima adozione e di variante agli strumenti urbanistici generali, sono tenuti a precisare le destinazioni d'uso compatibili con le singole zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2-4-1968, n. 1444, nel rispetto dei limiti e standards fissati dalle norme vigenti, stabilendo i valori percentuali nonché le tipologie delle destinazioni ammesse nell'ambito di ogni singola zona, con riguardo alla dotazione infrastrutturale esistente e prevista, nonché ai Piani comunali di settore.

2. A tal fine i comuni predispongono idonee indagini e studi finalizzati alla catalogazione delle destinazioni d'uso degli immobili nei singoli ambiti territoriali.

L.R. 21/96
Interventi e sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata

L'Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari in Basilicata determinando contestualmente modalità e criteri di iscrizione.

ART. 11**Informazione**

1. La Giunta regionale anche su proposta della Commissione promuove e realizza attività di informazione sulla immigrazione ed a favore degli immigrati al fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno immigratorio e favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati.

ART. 12

1. Per l'attuazione delle iniziative a favore degli immigrati la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, privati ed associazioni del volontariato.

ART. 13**Inserimento tutela culturale**

1. La Giunta regionale promuove in collaborazione con gli enti locali e le competenti autorità scolastiche l'organizzazione di corsi di recupero linguistico, di alfabetizzazione e di lingua italiana per gli immigrati; promuove altresì iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i loro paesi d'origine.

ART. 14**Inserimento nel mercato del lavoro**

1. La Giunta regionale promuove, a favore degli immigrati, interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale diretti a facilitarne l'ingresso nelle attività produttive della regione.

ART. 15**Tutela della salute**

1. Gli immigrati anche stagionali o coloro che si trovino sul territorio regionale, hanno libero accesso ai servizi sanitari, alle strutture di base dei servizi socio-assistenziali e agli asili nido, nel rispetto della cultura di provenienza.

ART. 16**Alloggi**

1. I lavoratori immigrati in possesso di regolare contratto di lavoro sono ammessi a partecipare alle

stesse conduzioni dei cittadini residenti a bandi di concorso per l'acquisto, il recupero, la costruzione di alloggi.

2. La Regione per situazioni di emergenza, attraverso gli enti locali, favorisce il reperimento di alloggi da riservare ad abitazioni temporanee per i lavoratori immigrati.

ART. 17**Centri di accoglienza**

1. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni e alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte nell'albo regionale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per gli immigrati.

ART. 18**Assistenza del Difensore Civico**

1. Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore Civico regionale.

ART. 19**Rimborso Spese**

1. Ai componenti della Commissione e dell'Esecutivo, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, spetta il rimborso delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti regionali e secondo i limiti di cui alla Legge 943/86, art. 2, comma 3.
2. Al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i dipendenti della regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

ART. 20**Norma finanziaria**

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui al capitolo di bilancio 6460.

ART. 21**Abrogazione**

1. Gli artt. 22 e 23 della Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 sono abrogati.

ART. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno

L.R. 16/2002
"Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero"

3830

N. 32 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 8-5-2002

Parte I

italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni dell'emigrazione.

ART. 25**Attività promozionale nelle località di emigrazione**

1. La Regione, nelle località all'estero o in Italia ove maggiore è la presenza di emigrati e loro discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza attività promozionali con riferimento ai settori ed alle materie di competenza regionale.

ART. 26**Interventi socio-assistenziali**

1. La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali tiene conto delle particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emana le relative direttive, tenendo conto anche di quanto disposto dalla lettera p) dell'art. 20 della presente legge.

ART. 27**Soggiorni, scambi culturali, turismo sociale**

1. La Regione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo Sociale Europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati nell'ambito degli scambi culturali.
2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.
3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione anche in rapporto ai predetti fondi

assume iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

4. I programmi delle iniziative di cui al presente articolo sono definiti nell'ambito del piano annuale.

Art. 28**Assistenza e consulenza del Difensore Civico**

1. Le associazioni dei Lucani all'Esteri hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14.6.1986, n. 11.

ART. 29**Centro dei lucani nel mondo**

1. Il "Centro dei Lucani nel Mondo", istituito con la Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 11 è denominato "Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice".

ART. 30**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti di cui alla U.P.B. 1091.04 "Azioni a sostegno degli emigrati lucani" del bilancio di previsione della Regione, già previsti per le leggi abrogate dall'art. 31.
2. Le spese di funzionamento della Commissione Regionale dei Lucani all'Esteri trovano copertura nella U.P.B. 0111.01 "Funzionamento del Consiglio Regionale".
3. Le leggi di bilancio per gli esercizi successivi stabiliscono gli importi dei relativi stanziamenti.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
19 luglio 2001, n. 214.

Celebrazione trentennale approvazione Statuto - Iniziative.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 215.

Richiesta proroga comando del Sig. Francesco Fiore presso gli Uffici del Consiglio Regionale della Basilicata - L.R. n. 8/98.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 216.

Richiesta proroga comando presso gli Uffici del Consiglio Regionale della Basilicata del Sig. Francesco Paolo Corbo - L.R. n. 8/98.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 217.

Progetto mostra d'arte Maria Padula - 20/27 agosto 2001.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 218.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Mitidieri Egidio Nicola - Presidente Consiglio).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 219.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Corbo Antonio - Vice Presidente III Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 220.

Liquidazione indennità di missione al Presidente della Commissione Regionale dei Lucani all'estero - (LL.RR. 32/95 e 46/2000).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 221.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Melfi Antonio - Segretario Consiglio).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 222.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Di Sanza Antonio - Vice Presidente Consiglio).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 223.

Liquidazione gettoni di Presenza e rimborso chilometrico al componente della commissione per le Pari Opportunità.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 224.

Liquidazione indennità di missione alle componenti della commissione regionale per la parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2001, n. 252.

Deliberazione legislativa statutaria: "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art. 3 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1" - (Prima lettura).

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- di approvare, in prima lettura, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, la deliberazione legislativa a contenuto statutario, avente ad oggetto: "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art. 3 della Legge Costituzionale del 22/11/1999, n. 1", nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione legislativa statutaria ai soli fini conoscitivi;

5650

N. 57 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-9-2001

Parte I

- di precisare che le disposizioni statutarie, di cui alla presente deliberazione legislativa, saranno sottoposte, per il loro perfezionamento, al Consiglio Regionale, in seconda lettura, nei tempi e nei modi di cui al 2° comma dell'art. 123 della Costituzione.

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA: "DISCIPLINA TRANSITORIA E STRALCIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999 N. 1" (1ª LETTURA)

RELAZIONE

La presente proposta a contenuto statutario prende spunto dall'avverita esigenza di disciplinare, in via transitoria e per stralcio, in attesa del varo di un testo organico del nuovo Statuto, alcune materie non solo già acquisite al dibattito politico istituzionale che sta coinvolgendo le varie Regioni, ma divenute in alcuni casi e per alcune Regioni norme statutarie varate già in prima lettura.

Non vi è dubbio che la legge costituzionale n. 1/99 impone la necessità di ridefinire, nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, il ruolo svolto dalle Regioni ed all'interno di esse dai suoi Organi.

Primo fra tutti del Consiglio Regionale che, alla luce della suddetta riforma costituzionale, diviene essenzialmente organo di legislazione, di controllo politico e di rappresentanza degli interessi della collettività lucana.

In tal senso l'articolo 1 della presente proposta a contenuto statutario intende affiancare al nomen iuris Consiglio Regionale quello di Parlamento della Basilicata.

L'articolo 2 intende disciplinare, sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, una fattispecie che, senza incrinare il principio della stabilità di Governo ed il vincolo di reciprocità che lega il destino del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a quello del Presidente della Giunta eletto anch'esso direttamente dal popolo, riporti il giusto equilibrio in tali rapporti eliminando l'ipotesi di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata nei casi di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta Regionale che, nella fat-

tispecie, viene sostituito dal Vice Presidente o, nel caso in cui quest'ultimo non dovesse essere stato nominato tra i Consiglieri Regionali, dall'Assessore più anziano di età tra quelli eletti Consiglieri Regionali.

La fattispecie, infatti, non determina una volontaria e quindi provocata crisi del rapporto istituzionale tra il Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata, nè si configura come risolutiva dell'affidamento fiduciario del corpo elettorale, ma piuttosto come salvaguardia del principio della conservazione dei "valori giuridici" rappresentato da una votazione regolarmente avvenuta e dall'assenza di qualsiasi forma di crisi tra Assemblée ed Esecutivo.

L'articolo 3 disciplina la fase di gestione degli affari correnti e di ordinaria amministrazione nei casi in cui il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata si scioglia per la normale scadenza della legislatura, per l'approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e nel caso di dimissione volontaria dello stesso.

Viene poi individuata nel Difensore Civico, l'autorità regionale indipendente chiamata a svolgere le funzioni degli Organi regionali nel caso di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata per atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale dando corpo a quanto già delineato in materia nel richiamato dibattito politico-istituzionale.

L'articolo 4 disciplina la durata in carica dei Consiglieri e dell'Ufficio di Presidenza nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata nei casi previsti dagli artt. 2 e 3 della presente proposta a contenuto statutario.

Con l'articolo 5, nel riconfermare il principio costituzionale per cui i Consiglieri Regionali - Deputati della Basilicata non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, si individuano le attività ricadenti nella funzione consiliare tipica e, nel rispetto delle competenze proprie dell'autorità giudiziaria, si afferma il principio della titolarità del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a valutare la condotta addebitata a un proprio membro.

Parte I

N. 57 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-9-2001

5651

L'articolo 6, infine, aggiunge all'elenco preesistente delle leggi per le quali non può essere proposto il referendum abrogativo la legge finanziaria e gradua il numero degli elettori occorrenti per richiedere il referendum abrogativo correlandone l'entità al quorum con cui il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata ha approvato la legge di cui si invoca l'abrogazione.

Tale previsione rappresenta il giusto equilibrio tra il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini di incidere nell'attività legislativa del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e, quindi, nella dialettica politico-istituzionale e il pari diritto del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a vedersi riconosciuta la nobiltà e la dignità della funzione di rappresentanza degli interessi della Comunità lucana.

Art. 1

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 22/11/99 n. 1, a far tempo dalla entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario, in tutti gli atti ufficiali della Regione:

- a) alla dizione "Consiglio Regionale" viene affiancata la dizione "Parlamento della Basilicata";
- b) alla dizione "Consigliere Regionale" viene affiancata la dizione "Deputato della Basilicata".

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge statutaria, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta Regionale, prima dell'approvazione del nuovo Statuto regionale, il Vice presidente nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.
2. Qualora il Vice Presidente sia stato nominato tra i componenti della Giunta estranei al Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata, le funzioni di Presidente nei casi di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore in carica più anziano di età eletto Consigliere Regionale - Deputato della Basilicata.

3. Nel caso in cui lo Statuto regionale non sia approvato entro la scadenza della vigente legislatura, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano oltre tale scadenza.

Art. 3

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 22/11/1999 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. nel caso di normale scadenza della legislatura o di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata per l'approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta Regionale, il Presidente e la Giunta Regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla elezione del nuovo Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e del Presidente della Giunta.
2. nel caso di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, il Presidente, come individuato nel precedente art. 2, e la Giunta Regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla elezione del nuovo Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e del Presidente della Giunta.
3. nei casi di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e di rimozione del Presidente della Giunta previsti dal comma 1° dell'art. 126 della Costituzione, come modificato dall'art. 4 della Legge Costituzionale 22/11/99 n. 1 le funzioni degli Organi della Regione sono esercitate, per l'ordinaria amministrazione e sino alla elezione dei nuovi Organi, dal Difensore Civico della Basilicata.

Art. 4

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 22/11/1999 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. nel caso di elezioni per normale scadenza della legislatura, per scioglimento anticipato del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata per l'approvazione di una mozione di sfiducia o per dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, i Consiglieri regionali rimangono in carica sino all'insediamento

del nuovo Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata; i componenti dell'Ufficio di Presidenza rimangono in carica, per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione, sino alla elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

Art. 5

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 22/11/99 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. I Consiglieri Regionali - Deputati della Basilicata non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni svolte anche al di fuori del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata, purchè vi sia contestualità e corrispondenza tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni svolte in Consiglio Regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste ultime.
2. Nella fattispecie di cui al punto 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata - o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonchè quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.
3. Il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata è l'organo competente a valutare la condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
4. Qualora un Consigliere Regionale - Deputato della Basilicata sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, il quale investe della questione il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata.
5. Il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di 30 giorni.
6. Qualora il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del Consigliere - Deputato della Basilicata, il Presidente del

Consiglio Regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'Autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.

7. Un organismo interno consiliare, con il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio - Parlamento della Basilicata ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui al precedente punto 5, è istituito dal Regolamento consiliare.
8. In attesa dell'istituzione dell'organismo di cui al precedente punto 7, le funzioni sono svolte dalla Giunta per le Elezioni.

Art. 6

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 22/11/1999 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. Il referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto quanto lo richiedano:
 - ottomila elettori della Regione, se la legge è stata approvata dal Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a maggioranza semplice;
 - 24 mila elettori, se la legge è stata approvata dal Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a maggioranza dei 2/3 o all'unanimità dei Consiglieri Regionali - Deputati della Basilicata assegnati;
 - almeno dieci consigli comunali che abbiano iscritti complessivamente, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e per le leggi finanziarie e di Bilancio.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide all'unanimità l'Ufficio di Presidenza.
5. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata.
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Parte I

N. 57 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-9-2001

5653

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari regionali in contrasto con le disposizioni transitorie e stralcio contenute nella presente legge.

IL PRESIDENTE

Egidio N. Mitidieri

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1 agosto 2001 prosiegua seduta del 31 luglio 2001, n. 261.

Legge Regionale n. 1 del 23/1/2001 - Attuazione dell'art. 2, punto 1 - Individuazione dei "Sistemi Produttivi Locali" e dei "Distretti Industriali Manifatturieri" - Approvazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- di approvare la delibera della Giunta Regionale n. 1433 del 25/6/2001 avente ad oggetto: "L.R. n. 1 del 23/1/2001 - Attuazione dell'art. 2, punto 1 - Individuazione dei "Sistemi Produttivi Locali" e dei "Distretti Industriali Manifatturieri", modificando il terzo capoverso del dispositivo della suddetta delibera di Giunta, individuando "i sistemi produttivi locali manifatturieri nei Comuni di Bella, Melfi, Pisticci, nonché in quelli ricadenti nell'area di attuazione del "Patto Territoriale della Corsetteria", nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

L. R. 6/91

"Norme per la salvaguardia dei
diritti delle persone che usufruiscono
delle strutture del S.S.R."

ART. 23

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della Legge Regionale 14-6-1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di Gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimozioni.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità.

Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di Gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni.

In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

L. R. 12/92

2. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, ai soggetti interessati ed a quelli eventualmente intervenuti nel procedimento, come previsto dagli art. 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene data immediata notizia dei provvedimenti di sospensione o di proroga del termine e di sostituzione del responsabile del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto, all'organo competente per l'adozione entro 45 giorni. Nei successivi termini di 15 giorni l'organo competente è tenuto ad adottare le proprie motivate determinazioni, positive o negative, da comunicare ai sensi del comma precedente.

4. I soggetti di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 hanno diritto di presentare, non oltre dieci giorni prima della scadenza prevista per la conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, motivando comunque le ragioni del loro accoglimento o della loro reiezione.

5. All'obbligo della comunicazione si può derogare solo per particolari e motivate esigenze di celerità nell'adozione degli atti e comunque nell'interesse stesso dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, nonché di provvedimenti di natura tributaria.

ART. 5

(Procedure di semplificazione
dell'attività amministrativa)

1. Fermo restando quando stabilito dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa alla conclusione degli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le conferenze di servizi ed uffici interessati, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono convocate dall'organo competente, su richiesta del responsabile del procedimento, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati da altri servizi o uffici dell'amministrazione regionale. Nel convocare la conferenza l'organo competente designa contestualmente chi la presiede.

3. Le determinazioni concordate ed assunte nelle conferenze sono vincolanti per tutte le unità organizzative convocate ed il provvedimento conseguente tiene luogo di quanto deliberato nella conferenza.

ART. 6

(Accertamenti, certificazioni, autorizzazioni)

1. Il responsabile del procedimento provvede, di sua iniziativa o su istanza di parte, a richiedere accertamenti tecnici, nei casi e nei limiti di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e a svolgere accertamenti d'ufficio o ad acquisire documenti relativi a fatti, stati, qualità degli interessati al procedimento, che siano già in possesso dell'ammini-

strazione regionale o degli enti di cui al 2° comma del precedente art. 1.

2. Con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le situazioni e le condizioni nelle quali sono ammesse nelle materie di competenza regionale procedure di autocertificazione, oltre quelle indicate negli art. 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

3. Con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuati nelle materie di competenza regionale i casi e i modi di cui:

a) a norma dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività subordinata ad atto autorizzativo può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'organo regionale o locale competente;

b) la domanda di rilascio di un atto amministrativo, al quale sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta, a norma dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora entro i termini stabiliti dal precedente art. 2 il relativo atto non sia comunicato all'interessato.

ART. 7

(Pubblicizzazione degli atti e
dei servizi amministrativi)

1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli altri Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 di sussidi e contributi finanziari ed economici, ove non già disciplinati da leggi o regolamenti specifici, sono determinati da apposite direttive adottate dagli organi competenti e tempestivamente ed opportunamente pubblicizzate.

2. La Regione provvede alla pubblicazione di opuscoli informativi, da aggiornare periodicamente, in cui dovranno essere specificate le competenze delle varie strutture regionali, l'articolazione degli uffici in esse organizzati, le modalità di accesso ai benefici previsti dalle leggi di settore.

ART. 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali. È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative.

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna - Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza - Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato - Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il Difensore civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

ART. 9

(Documenti riservati)

1. Sono esclusi dal diritto di accesso:

a) i documenti coperti dal segreto per espressa disposizione di legge o di regolamento, nonché quelli la cui divulgazione possa pregiudicare le esigenze di cui alle lettere a), b), e c) del 2° comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

b) i documenti la cui conoscenza possa pregiudicare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, fermo restando per gli interessati il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per tutelare i loro interessi giuridici;

c) gli atti preparatori nel corso della preparazione dei provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione;

d) le note ad uso interno e la corrispondenza tra gli uffici.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da approvarsi da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta, vengono individuate le categorie di documenti sottratte al diritto di accesso e vengono adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informativi avvenga nel rispetto delle esigenze e delle limitazioni di cui al comma precedente.

3. Gli Organi della Regione e degli enti sub-regionali possono disporre, con provvedimento motivato, la sospensione per non oltre sessanta giorni dalla divulgazione di atti e

documenti, dati e informazioni la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

ART. 10

(Norme finali)

1. In generale e per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione - È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 23 aprile 1992.

BOCCIA

24-11-2000

L. 340/2000
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 275

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative).

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 39, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparato-

ria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Abrogazioni e norma di raccordo).

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

ART. 15.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del

presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data, del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico ».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 16.

(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita).

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

ART. 17.

(Programmazione negoziata).

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato dispo-

sto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 18.

(Termini).

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« 4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono

D. Lgs. 267/2000 T. U. E. E. L. L.

Art. 136.

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 125 del 31 maggio 1995 - Serie generale

Edizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PART E PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 maggio 1995

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 1995.

**Schema generale di riferimento della «Carta
dei servizi pubblici sanitari».**

- b) provvede a istruire e definire le segnalazioni di agevole risoluzione;
- c) dispone l'istruttoria dei reclami e ne distingue quelli di più facile risoluzione dando tempestiva risposta all'utente;
- d) attiva la Commissione Mista Conciliativa per l'esame delle segnalazioni di cui viene a conoscenza per il tramite delle Associazioni di Volontariato e degli organismi di tutela;
- e) invia la risposta all'utente e contestualmente ne invia copia al Responsabile del servizio, al responsabile dell'Unità Operativa interessato e al Coordinatore di settore per l'adozione delle misure e dei provvedimenti necessari;
- f) provvede ad attivare la procedura di riesame del reclamo qualora l'utente dichiari insoddisfacente la risposta ricevuta.

Titolo II

COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA: DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

Art. 8

Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle Carte dei Diritti, sottoscritte dalla USL e dalle associazioni di volontariato e di tutela, l'esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta da un rappresentante della USL, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato.

La Commissione così formata viene presieduta dal Difensore Civico Regionale, istituito ai sensi delle disposizioni dello Statuto Regionale in attuazione della legge 142/90, ovvero da altra figura esterna all'amministrazione USL, individuata di concerto con le associazioni interessate e nominata dal Legale Rappresentante dell'ente pubblico.

Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o i reclami in via amministrativa o verbali, acquisisce quelle scritte presentate all'U.R.P. e dispone l'istruttoria e le segnalazioni necessarie.

L. 127/97

17-5-1997

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 113

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

Art. 16.

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di pronosta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Art. 17.

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto

dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre

Legge 191/1998 - Art. 2 (modifica art. 16 -
L. 127/97

A TUTELA DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLE RISPETTIVE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME E DEGLI ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO SECONDO QUAN-
TO STABILITO DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONO-
MA I DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, SU SOLLE-
CITAZIONE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ESERCITANO, FINO ALL'ISTI-
TUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE AMMI-
NISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO, LIMITATAMENTE AGLI AMBITI TERRI-
TORIALI DI RISPETTIVA COMPETENZA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE CHE OPERANO
NEI SETTORI DELLA DIFESA, DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA GIUSTIZIA,
LE MEDESIME FUNZIONI DI RICHIESTA, DI PROPOSTA DI SOLLECITAZIONE E DI
INFORMAZIONE CHE I RISPETTIVI ORDINAMENTI ATTRIBUISCONO AGLI STESSI NEI
CONFRONTI DELLE STRUTTURE REGIONALI E PROVINCIALI.

L. 104/92

36. (Aggravamento delle sanzioni penali). — 1. Per i reati di cui agli artt. 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75 (1), qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.